



Sesto rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna

ppendice

- ✓ Le principali novità contenute nel nuovo Regolamento interno dell'Assemblea
- ✓ Scheda tecnica della legge regionale n. 4 dicembre 2007, n. 23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria"
- ✓ La "Consulta di garanzia statutaria" nell'ambito della legislazione regionale di attuazione degli statuti
- ✓ Schede tecniche delle leggi regionali approvate nel 2007 dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

APPENDICE

SESTO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

INDICE

Introduzione	pag.	5
Le principali novità contenute nel nuovo Regolamento interno dell'Assemblea	"	7
Scheda tecnica della legge regionale n. 4 dicembre 2007, n.23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria"	"	21
La "Consulta di garanzia statutaria" nell'ambito della legislazione regionale di attuazione degli statuti	"	27
Schede tecniche delle leggi regionali approvate nel 2007 dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna	"	39

Dato che il rapporto sulla legislazione regionale ha tra i suoi obiettivi anche quello di monitorare annualmente il grado di attuazione del nuovo Statuto, si sono inserite, nell'Appendice al "Sesto rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna," due relazioni di approfondimento aventi ad oggetto due fondamentali atti attuativi dello Statuto stesso, uno di natura regolamentare, ovvero, il nuovo Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, e l'altro di natura legislativa, ovvero, la Legge regionale 4 dicembre 2007, n.23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria".

La prima relazione, dunque, illustra sinteticamente le principali novità contenute nel **nuovo Regolamento interno**, che, emanato con Decreto del Presidente dell'Assemblea n.1 del 4 dicembre 2007, ed entrato poi in vigore il 1 gennaio 2008, rappresenta una tappa fondamentale del processo di attuazione del nuovo Statuto. Il regolamento, infatti, (cui lo Statuto regionale rinvia frequentemente) costituisce uno strumento indispensabile per rendere operative le tante innovazioni introdotte dallo Statuto nell'ordinamento regionale, attraverso l'adeguamento ad

esso dell'organizzazione dei lavori nonché delle procedure interne all'Assemblea legislativa.

La seconda relazione, invece, preceduta da una scheda che riassume sinteticamente il contenuto della **Legge regionale dell'Emilia-Romagna n.23 del 2007 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria"**, contiene un'analisi comparata della legislazione che di recente alcune regioni hanno approvato, in attuazione dei rispettivi statuti, diretta a disciplinare le competenze e le modalità di funzionamento della "Consulta di garanzia statutaria."

Infine, chiudono l'Appendice, le **schede tecniche delle leggi regionali** approvate nel 2007, che illustrano sinteticamente i contenuti principali delle leggi stesse. Si ricorda che tali schede sono consultabili anche su internet, nella banca dati delle leggi e dei regolamenti dell'Assemblea legislativa, DEMETRA, dove per ciascuna legge regionale è prevista una sezione di documentazione che rende disponibili alcuni elaborati di riferimento, tra cui, appunto, le schede tecniche, oltre a studi di fattibilità e clausole valutative.

LE PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NEL NUOVO REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA

Titolo I - Avvio della legislatura - Costituzione degli organi e dei gruppi assembleari

Il presente titolo si compone di due capi: 'Dell'insediamento dell'Assemblea legislativa' e 'Costituzione dei gruppi e degli organi assembleari'.

Le novità più rilevanti di questo titolo consistono nella previsione della convocazione della prima seduta dell'Assemblea legislativa, ad opera del Presidente dell'Assemblea (e non più del Presidente della Giunta) uscente, non oltre trenta giorni dalla proclamazione dei candidati eletti consiglieri regionali (articolo 27, comma 8, statuto) e nella disciplina regolamentare circa la **presentazione del programma di governo e della Giunta da parte del Presidente della Regione** (articolo 44 statuto).

Sulla costituzione dei gruppi assembleari, le novità concernono la costituzione dei **monogruppi**.

Il gruppo assembleare può essere costituito anche da un solo consigliere se egli rappresenta una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale (articolo 36 comma 2 statuto), superando così la previsione contenuta nel regolamento previgente "dell'unico eletto di lista che ha partecipato alla consultazione elettorale".

Sull'istituzione delle commissioni, si pre-

vede un'apposita deliberazione dell'Assemblea all'inizio di ogni legislatura sia in ordine al numero delle commissioni permanenti sia in ordine alla rispettiva competenza per materia. L'Assemblea può inoltre modificare il numero e la competenza per materia nel corso della stessa legislatura. Si semplifica la procedura per la designazione dei componenti di ciascun gruppo - e i relativi voti - ai lavori delle commissioni: si elimina la necessità di una delibera assembleare; sono, con il regolamento in argomento, gli stessi gruppi ad assumere le decisioni al riguardo e a comunicarle al Presidente dell'Assemblea.

Scompare il termine di trenta mesi per la durata in carica delle commissioni. Al riguardo si precisa che il nuovo statuto, diversamente dal precedente, non prevede più la durata in carica per la metà della legislatura dell'Ufficio di Presidenza.

In ordine alla **elezione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea**, si segnala, quale novità, l'elezione dei questori, mentre per l'**elezione dell'Ufficio di presidenza delle commissioni** si ribadisce il contenuto dell'articolo 38 comma 2 dello statuto, cioè che la Presidenza della commissione bilancio è attribuita alle opposizioni.

Circa la **Giunta per il regolamento**, ad essa compete il parere su questioni interpretative alla stessa sottoposte dal Presidente dell'Assemblea anche su richiesta di un singolo consigliere

nel corso della seduta. L'iniziativa delle proposte di modifica del regolamento compete ai consiglieri regionali. La Giunta per il regolamento, all'unanimità dei presenti, può proporre all'Assemblea le modifiche che l'esperienza o la prassi dimostrino utili o necessarie allo svolgimento dei lavori.

Titolo II - Attribuzioni e funzionamento degli organi dell'Assemblea legislativa

Ricomprende le **attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea; dei vicepresidenti, dei segretari e dei questori dell'Assemblea; del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle commissioni.**

Fra le attribuzioni del Presidente dell'Assemblea legislativa, viene posta in particolare rilievo la tutela delle prerogative di tutti i consiglieri e delle garanzie effettive delle loro funzioni.

Viene introdotta, quale elemento di novità, la tenuta dei rapporti fra il Presidente dell'Assemblea legislativa e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali nell'ambito del rispetto dei poteri consultivi riconosciuti al CAL dall'art. 23 dello statuto e dalla legge istitutiva.

Fra i compiti del Presidente della commissione, vi è la convocazione in prima seduta dei commissari che procedono all'elezione dei vicepresidenti. Si inserisce, come elemento di novità, la proposta alla commissione della nomina del relatore, sentito l'Ufficio di presidenza della commissione stessa. Tra i nuovi compiti attribuiti all'Ufficio di presidenza della commissione assembleare si segnala quello di proporre alla commissione, sentito il relatore, il calendario delle consultazioni, delle udienze conoscitive, delle audizioni e di ogni altra iniziativa.

Titolo III - Programmazione dei lavori - Iscrizioni all'ordine del giorno dell'Assemblea - Assegnazioni

Il titolo terzo affronta i temi della programmazione trimestrale, del calendario dei lavori delle commissioni e dell'Assemblea, dell'ordine del giorno dell'Assemblea, della verifica e valutazione dell'attuazione del programma di governo, della determinazione dei tempi di discussione, dell'iscrizione all'ordine del giorno generale e dell'assegnazione alle commissioni, dell'utilizzazione del mezzo informatico, nonché della partecipazione della Giunta e del sottosegretario ai lavori assembleari.

L'articolo 16, dedicato alla programmazione dei lavori dell'Assemblea, presenta contenuti fortemente innovativi.

Il programma dei lavori è predisposto sulla base dei lavori delle commissioni, degli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea, delle proposte della Giunta e dei gruppi assembleari di maggioranza e di opposizione e tenuto conto di eventuali richieste scritte che possono essere rivolte da ciascun consigliere al Presidente dell'Assemblea.

La determinazione della programmazione dei lavori è posta in capo alla Conferenza dei presidenti di gruppo. Qualora essa non raggiunga il quorum dei tre quarti dei voti rappresentati, le decisioni vengono assunte dall'Ufficio di presidenza che inserisce nel programma le proposte dei gruppi assembleari in modo da garantire ai gruppi di opposizione un quinto degli argomenti da trattare ovvero una parte del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea. Tale parte di tempo non potrà essere collocata in una seduta dedicata solo a tali argomenti, ma dovrà essere all'interno di sedute che prevedano

la discussione anche di oggetti indicati dai gruppi di maggioranza.

Il programma è comunicato all'Assemblea da parte del suo Presidente. Sulla comunicazione sono consentiti interventi in Aula dei consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivamente per ciascun gruppo.

I progetti di legge finanziaria, di bilancio, di rendiconto consuntivo, i progetti collegati alla manovra di finanza pubblica, il disegno di legge comunitaria, nonché gli oggetti da esaminare entro termini derivanti da sopravvenute disposizioni di legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri ordinari.

Il programma può essere aggiornato una volta al mese.

Gli Uffici di presidenza delle commissioni, al fine di corrispondere al programma, organizzano i lavori delle commissioni nel periodo considerato.

Le commissioni possono comunque procedere all'esame di altri argomenti assegnati e non inseriti nella programmazione o decisi a maggioranza dalla commissione stessa.

Il calendario dei lavori delle commissioni e dell'Assemblea è definito dall'Ufficio di presidenza.

Si chiarisce che il calendario concerne l'individuazione delle giornate di seduta dedicate ai lavori delle commissioni e dell'Assemblea in un certo lasso di tempo.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è deliberato dall'Ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei Presidenti di gruppo, che stabilisce altresì quali argomenti verranno trattati in via prioritaria tra progetti di legge, atti o provvedimenti amministrativi e atti di indirizzo politico.

Viene prevista anche la possibilità di organizzare i lavori per sessioni tematiche (con riferimento all'articolo 31 comma 1 lettera e) dello statuto).

Per procedere alla **verifica dell'attuazione del programma di governo del Presidente**, l'Assemblea è convocata una volta all'anno. La relazione del Presidente precede la sessione di bilancio.

Il contingentamento dei tempi di discussione viene limitato ad alcuni argomenti determinati (bilancio, legge finanziaria, legge tributaria, rendiconto, legge comunitaria), mentre il regolamento previgente consentiva il contingentamento anche per argomenti di particolare importanza o complessità. Con il nuovo regolamento solo dopo trentacinque ore di dibattito in Aula è possibile contingentare la discussione di argomenti diversi da quelli sopra citati.

Rispetto agli atti la cui discussione è contingentata, fatte salve le prerogative della commissione referente, ogni commissione discute dei capitoli di bilancio di propria competenza alla presenza degli assessori di riferimento.

Qualora i tempi di discussione siano contingentati, si riserva comunque la possibilità a ciascun consigliere di intervenire in dichiarazione di voto finale per tre minuti, qualora sia in dissenso dal proprio gruppo.

Il Presidente dell'Assemblea, sentita la conferenza dei presidenti di gruppo, stabilisce poi il termine entro il quale, in ogni caso, la discussione contingentata si chiude per passare alle relative votazioni. In tal caso non è più ammessa la presentazione di proposte di qualsiasi natura. Su richiesta del presidente dell'Assemblea la stessa può deliberare la prosecuzione ininterrotta della seduta fino al termine delle votazioni.

Un apposito articolo viene dedicato alle **modalità di partecipazione ai lavori assembleari da parte della Giunta e del sottosegretario**. Ogni assessore può presentare emendamenti a nome della Giunta sia in Commissione sia in Aula.

Utilizzo del mezzo telematico. Tale strumento viene incentivato prevedendo che le convocazioni, le comunicazioni, gli atti e i documenti, accompagnati dai relativi elenchi, previsti dal presente regolamento possano essere trasmessi o in forma cartacea ovvero in via telematica. Ciascun consigliere informa l'Ufficio di presidenza sulla modalità preferita. Resta comunque il diritto a ricevere in forma cartacea, presso i propri uffici, copia della convocazione dell'Assemblea e delle commissioni di cui i consiglieri fanno parte.

Si semplificano le modalità di **iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea**.

In ordine alle assegnazioni alle commissioni, si segnala la previsione delle riunioni congiunte tra diverse commissioni. Tale fattispecie già esistente nella prassi dei lavori delle commissioni trova ora riconoscimento formale. Viene poi esplicitato che le commissioni consultive sono tenute a svolgere la discussione e ad esprimere pareri da inoltrare alla commissione referente. I pareri sono espressi entro il termine di ventiquattro giorni dall'assegnazione oppure, nel caso di progetti di legge, entro quattordici giorni dalla nomina del relatore. Sono fatti salvi termini più brevi nel caso di urgenza.

Titolo IV - Attività delle commissioni assembleari

Nel primo capo sono disciplinati: **la convocazione delle commissioni, i rapporti fra commissioni e Giunta, l'attività di verbalizzazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di svolgimento e le forme di pubblicità dei lavori** (che eventualmente possono essere seguiti dall'esterno, mediante riprese televisive a circuito chiuso, riprese radio-televisive o tramite il servizio telematico).

Alle commissioni è comunque riconosciuto in via esclusiva il potere di stabilire in quali occasioni i loro lavori debbano rimanere segreti.

Su richiesta di un commissario, il Presidente della commissione può autorizzare la presenza in commissione di un componente della segreteria del gruppo, per seguire un oggetto determinato, come puro uditore.

Le deliberazioni in commissione sono approvate a maggioranza dei voti rappresentati dai consiglieri votanti.

I testi degli argomenti di competenza delle commissioni debbono pervenire ai commissari almeno dieci giorni prima della loro trattazione.

Il capo II "Istruttoria legislativa e amministrativa" si apre con l'articolo 30, dedicato al **relatore del progetto di legge** (sia di maggioranza che di minoranza). Articolo dai contenuti del tutto nuovi e di grande interesse nell'ambito delle norme atte a valorizzare il ruolo dei consiglieri e delle commissioni nel processo legislativo.

L'articolo esordisce fornendo la definizione di "relatore".

In attuazione dell'articolo 50 comma 3 dello statuto, la disposizione sancisce che la

disamina di ciascun progetto di legge non può avere inizio se la commissione referente non ha provveduto alla nomina del relatore. A tal fine il Presidente della commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, dopo l'assegnazione del PDL, propone immediatamente alla stessa commissione il nome del relatore. L'art. 30 specifica in particolare che il Presidente può assumere la funzione di relatore, ma in tal caso è sostituito per lo svolgimento del relativo procedimento legislativo da un vicepresidente. Anche il primo firmatario del PDL può essere nominato relatore dello stesso; altrimenti ha comunque diritto, dopo il relatore, a presentare il PDL. Ai proponenti è riconosciuto il diritto di ritirare in qualunque momento il proprio nome dal PDL, qualora ritengano che le modifiche introdotte ne abbiano profondamente alterato il contenuto.

Il relatore, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale della segreteria della commissione e degli uffici dell'Assemblea legislativa. È possibile il ricorso a competenze esterne se ed in quanto necessarie.

La disposizione disciplina quindi le funzioni del relatore, sia di maggioranza che di minoranza.

Per la discussione di proposte di legge alle Camere, di progetti di regolamento e di atti amministrativi la commissione referente può nominare un relatore.

Abbinamenti. Si procede all'esame abbinato a seguito dell'assegnazione alla commissione di progetti di legge o di regolamento o di proposte di legge alle Camere o di atti amministrativi che abbiano il medesimo oggetto o vertano su materie strettamente connesse. La commissione delibera sugli abbinamenti contestualmente alla nomina del relatore. Sono previste due procedure diverse a seconda del fatto che il relatore sia

già stato nominato, oppure no, al momento in cui si presenti la necessità dell'abbinamento; entrambe possono condurre o alla redazione di un testo unificato o alla scelta/uso di un testo base. Chiusa la discussione generale non è possibile procedere ad abbinamenti.

Modalità e termini per l'esercizio della funzione referente. Al riguardo viene introdotto un articolo (art.32) dai contenuti del tutto nuovi. L'obiettivo che si intende perseguire è quello di facilitare l'ingresso dei progetti di legge in Assemblea, trascorso un certo lasso di tempo.

L'articolo specifica inoltre che la commissione referente è tenuta a discutere e pronunciarsi sulle proposte e sui documenti trasmessi dalle commissioni consultive, dandone conto nel suo parere all'Assemblea.

Procedura d'urgenza (rif. statuario: articolo 51 commi 4 e 5). Si sancisce che il Presidente della Giunta può richiedere in modo motivato che l'Ufficio di presidenza dichiari l'urgenza di un atto, indicando altresì la data di discussione. L'Assemblea si esprime sul testo dell'atto così come risulta alla commissione referente al momento della decisione dell'urgenza. La richiesta di urgenza può riguardare solo atti la cui non approvazione entro tempi stabiliti e comprovati determini vuoti normativi o un danno per l'amministrazione regionale non riparabile.

L'urgenza non può essere chiesta per il progetto di legge di bilancio.

Si introduce un articolo dedicato alle **commissioni in sede consultiva (art. 34)**, valorizzandone così la funzione e avendo come riferimento il caso di atti concernenti più materie che vengono assegnati a commissioni diverse: l'una in sede referente, le altre in sede consultiva. Nel caso in cui la commissione si debba esprimere su di un PDL, sono invitati alla discussione il pro-

ponente e il relatore, che introduce l'argomento. Ciascun commissario può presentare e chiedere il voto su un proprio documento propositivo anche di modifica agli articoli.

Decisamente semplificata rispetto al regolamento previgente risulta la **funzione redigente**, che può essere utilizzata, in ossequio allo statuto, anche per i provvedimenti amministrativi. Essa infatti è prevista per: leggi, regolamenti e atti amministrativi (riferimento statutario: articolo 50, comma 2 e articolo 38, comma 5).

Viene introdotta ex novo la procedura, con riferimento all'articolo 38 comma 6 dello statuto, per l'esercizio della **funzione deliberante** da parte delle commissioni, ad esclusione dei progetti di legge, di regolamento e degli atti di programmazione.

Per l'**esame dei bilanci** da parte delle commissioni consultive, si segnalano diverse novità; in particolare si richiede la presenza degli assessori di riferimento durante l'esame in sede consultiva e si prevede la possibilità di approvare pareri e documenti da inviare alla commissione referente.

Un articolo specifico è dedicato **all'esame della legge finanziaria**.

Del tutto nuovo l'articolo 38, dedicato alla **partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario**. L'articolo prevede la procedura per l'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea come strumento di verifica preliminare delle iniziative legislative europee che nell'anno potranno interessare il livello e le competenze regionali. Una procedura ad hoc che consentirà di superare il problema "tempo" dando in concreto la possibilità all'Assemblea di esprimere successivamente le osservazioni al governo su singole proposte e atti nel rispetto dei tempi a disposi-

zione. In riferimento al programma legislativo annuale della Commissione, l'Assemblea potrà approvare apposita Risoluzione, tenendo conto dei pareri e degli indirizzi formulati dalle Commissioni competenti per materia. Insieme al programma legislativo annuale della Commissione europea, inoltre, l'Assemblea prenderà in esame anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, presentata dalla Giunta.

L'esame dei due atti potrà avvenire contestualmente all'esame del progetto di legge presentato per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti comunitari che richiedono un adeguamento dell'ordinamento regionale, così come previsto dallo Statuto.

Un'apposita sessione comunitaria dell'Assemblea sarà l'occasione per riunire l'esame di tutti questi atti, almeno con cadenza annuale.

Uno specifico riferimento è dedicato infine al controllo della sussidiarietà nelle proposte e negli atti comunitari che avverrà con procedura analoga a quella individuata in via generale per l'espressione di osservazioni e pareri in fase ascendente. La commissione competente in materia di rapporti con l'unione europea, tenuto conto del parere delle commissioni competenti per materia, con risoluzione, si esprime sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e su ogni altro aspetto di interesse per l'Assemblea legislativa, anche nell'ambito delle iniziative di cooperazione interistituzionale e interparlamentare.

Nell'ambito della **vigilanza delle commissioni** l'art. 39 disciplina alcuni nuovi istituti di diretta derivazione statutaria:

- 1) **ispezioni**, che possono essere disposte nei casi e secondo le procedure previste dalla legge (riferimento statutario: art. 38, com-

ma 13), con la precisazione che alle commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio;

- 2) ai sensi dell'articolo 38, comma 7, dello statuto, le commissioni possono **chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno**, oppure sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza. E' fatta comunque salva la possibilità di audizione;
- 3) ai sensi dell'articolo 64, comma 4, dello statuto, l'informazione preventiva all'Assemblea è assicurata attraverso l'illustrazione da parte della Giunta in commissione del contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali. La Giunta regionale comunica alla commissione le loro eventuali modifiche. E' prevista un'apposita procedura per l'ingresso in Aula di tali argomenti.

Si prevede inoltre che la commissione bilancio affari generali e istituzionali sia informata dalla Giunta almeno una volta all'anno in merito alle indennità percepite dai presidenti e dai componenti dei consigli di amministrazione - di nomina regionale - delle società, degli enti pubblici e privati e di ogni altro organismo a cui la regione partecipa.

Titolo V - Strumenti e procedimenti per la partecipazione delle persone e della collettività alle decisioni dell'Assemblea legislativa

Il primo articolo del Titolo V - articolo 40 - è del tutto nuovo.

È focalizzato sulla **promozione della partecipazione** dei cittadini e della collettività regionale al procedimento legislativo e alla definizione degli indirizzi politico-programmatici.

L'articolo si sofferma poi sulle **modalità di comunicazione e informazione** ai cittadini e ai media (anche attraverso la diretta radiofonica, televisiva e telematica dei lavori dell'Assemblea), sull'attuazione degli istituti di partecipazione, nonché sull'utilizzo ottimale delle nuove tecnologie, sottolineando la centralità del sito web dell'Assemblea legislativa e garantendo un elevato livello qualitativo di accessibilità dell'informazione.

Si definiscono, al riguardo, ruolo e funzioni dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea e della Conferenza dei presidenti di gruppo, con particolare riferimento ai contenuti degli articoli 14 e 15 dello statuto.

Si opta per la conservazione della **pubblicazione sul Supplemento del Bollettino ufficiale** - ai soli fini di informazione e documentazione - dei progetti di legge alle Camere, dei progetti di legge e di regolamento e di atti amministrativi rilevanti. Le commissioni e l'Assemblea non debbono più attendere la scadenza dei trenta giorni dalla pubblicazione per iniziare la discussione. I modi e i tempi della consultazione della società civile sono decisi dalle commissioni stesse.

Del tutto nuovo anche l'articolo 41. Per attribuire maggiore visibilità ai lavori d'Aula e delle commissioni esso prevede un'adeguata e periodica diffusione del **consuntivo delle attività** svolte coinvolgendo gli uffici di Presidenza

dell'Assemblea e delle commissioni.

Si pone attenzione alle modalità di diffusione delle notizie sui lavori delle commissioni e dell'Assemblea anche attraverso giornalisti e testate giornalistiche nazionali, regionali e locali.

L'art. 41 dà risalto anche alle attività editoriali e ad ogni altra iniziativa rivolta ad informare la collettività circa l'attività dell'Assemblea, nonché alla diffusione di materiali di documentazione, di studi, di ricerche e statistiche che riguardano questioni di interesse regionale, con attenzione particolare alle nuove tecnologie, ai contenuti digitali e alle reti telematiche. La disposizione stabilisce altresì che l'Assemblea legislativa può promuovere incontri, conferenze, seminari ed altri contatti, in particolare con altre regioni italiane ed europee, con gli enti e le comunità locali, con i cittadini e le formazioni sociali, con le istituzioni scolastiche e le università e con gli organismi pubblici operanti sul territorio regionale.

Si affronta poi il tema delle **udienze conoscitive e delle audizioni** delle commissioni.

A tal proposito si riconosce a qualunque ente, organismo o associazione la possibilità di inviare osservazioni, proposte e richieste di ascolto su temi attinenti alle competenze regionali, sottoposti all'esame delle relative commissioni. I modi e i tempi delle consultazioni sono fissati da ciascuna commissione, mediante tre strumenti diversi di consultazione: udienze conoscitive, audizioni o incontri specifici. Le consultazioni possono essere anche telematiche.

Si precisa che le consultazioni di norma si tengono presso la sede dell'Assemblea, ma possono tenersi presso sedi diverse sul territorio. In casi particolari o in preparazione della consultazione l'Ufficio di presidenza della commissione può incaricare il Presidente o altri commissari di

attivare incontri con cittadini e associazioni ed enti locali. Qualora si tratti di progetti di legge, tale iniziativa compete al relatore.

A garanzia dei soggetti interessati alle consultazioni, si assicura l'accesso alla documentazione di competenza delle commissioni e ad altri strumenti utili alla partecipazione.

Per le associazioni iscritte all'albo generale, l'articolo 42, comma 9 stabilisce che esse riceveranno dalle commissioni a cui hanno chiesto di essere abbinata copia dell'ordine del giorno dei lavori e che possono chiedere copia degli atti di loro interesse, se non disponibili sul sito web della Regione.

Circa le udienze conoscitive, le commissioni possono procedervi per leggi, regolamenti, proposte di legge alla Camere, per piani annuali e poliennali e per gli atti amministrativi rilevanti.

Sia in ordine alle udienze conoscitive che alle audizioni vengono riprese e disciplinate le novità statutarie inerenti il controllo sulle nomine ed in particolare gli articoli 39, comma 3, 28, comma 6, e 31, comma 1, lettera i), dello statuto.

In ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo, si specifica che le commissioni possono procedere alla verifica delle ragioni delle scelte e delle competenze dei nominati (rif. statuario: articolo 31 comma 1 lettera j).

Si prevede la facoltà delle commissioni di procedere ad audizioni del Presidente e degli Assessori circa l'attuazione degli atti di indirizzo politico approvati dall'Assemblea (rif. statuario: articolo 38 comma 7).

Titolo VI - Procedure, modalità e strumenti per la qualità della normazione e il controllo sull'attuazione delle leggi - Pareri di conformità e altre disposizioni

Le disposizioni del capo I attengono a procedure e attività che hanno come diretto riferimento gli articoli 28, comma 3, e 53 dello statuto.

Si è cercato di declinare tali norme statutarie avendo presenti sia gli strumenti che sono in uso nelle assemblee legislative sia quelli che sono stati introdotti o sollecitati da diverse fonti statali (es. la l. n. 50 del 1999, prima legge di semplificazione e la successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000) e comunitarie.

Si ricorda infatti che l'obiettivo del miglioramento della legislazione/regolazione riguarda sia le normative dei singoli Stati membri sia la normativa comunitaria, come è emerso in una serie di atti e di iniziative ufficiali: il Consiglio Europeo di Lisbona del 2000, la costituzione del c.d. Gruppo Mandelkern, la presentazione nel giugno 2002 del "Piano d'azione per il miglioramento della regolamentazione" da parte della Commissione Europea e le successive comunicazioni della stessa Commissione in materia di better regulation.

Le ipotesi formulate tengono altresì conto dell'esperienza maturata, soprattutto nella VII legislatura e tutt'oggi in corso, nella nostra Assemblea legislativa, in materia di **drafting**, di **analisi tecnico/normativa**, **fattibilità e clausole valutative**. La novità, perché finora da noi mai esplorata, consiste nella predisposizione della **scheda tecnico/finanziaria**, già in uso da anni alla Camera.

Le disposizioni del capo II hanno come rife-

rimento precise norme statutarie: l'art. 28, comma 3 e comma 4, lettere n) e f) e l'art. 49.

Il parere di conformità previsto per i regolamenti di Giunta (regolamenti derivanti dalla legge regionale e dall'ordinamento comunitario) è dato dall'Assemblea su "schemi" di regolamento e quindi preventivamente all'adozione dell'atto da parte della Giunta.

In appositi articoli è contenuta la procedura per l'esame dei regolamenti delegati dallo Stato e quella per l'espressione del **parere richiesto alla regione dall'articolo 133 comma 1 della Costituzione** per l'istituzione di nuove province o il mutamento delle loro circoscrizioni.

Per quanto attiene alle **questioni di legittimità costituzionale** viene garantita all'Assemblea un'ampia informazione, con l'invio di atti, documenti e relazioni sul contenzioso costituzionale, favorendo altresì il confronto in Aula, attraverso relazioni annuali della Giunta, su tali delicati temi istituzionali e la facoltà di proposta e indirizzo stabilita dall'articolo 28 dello statuto.

Consulta di garanzia statutaria (capo III). Come è noto lo statuto prevede l'istituzione con specifica legge della Consulta di garanzia statutaria. La legge stabilirà le norme relative all'autonomia regolamentare e organizzativa della Consulta, le ulteriori norme relative alla sua costituzione e le altre funzioni non espressamente previste nelle disposizioni statutarie.

La norma regolamentare concerne i pareri di conformità allo statuto delle deliberazioni legislative e regolamentari, così come prevede l'articolo 69, comma 1, lettera c).

Il parere può essere richiesto dai singoli gruppi assembleari o da un quinto dei consiglieri regionali. La consulta esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla richiesta.

Titolo VII - Rapporti con il CAL e il CREL

Al riguardo occorre fare una premessa: entrambi gli organi dovranno essere istituiti con apposita legge regionale, pertanto le disposizioni del regolamento prestano attenzione nel rispettare gli ambiti di competenza riconosciuti all'una o all'altra fonte dallo statuto.

Il **CAL** esprime il proprio parere sugli atti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 23 dello statuto.

Il parere è reso su richiesta della commissione referente. Il parere è espresso entro venti giorni e trasmesso al Presidente dell'Assemblea e alla commissione competente, anche per via telematica. Il termine può essere prorogato fino ad ulteriori dieci giorni.

I proponenti, consiglieri e giunta, possono richiedere il parere del CAL prima della presentazione dell'atto all'Assemblea legislativa. In tal caso non si procede ai sensi del capoverso precedente.

Nel corso dell'esame in commissione, il Presidente della commissione competente valuta, d'intesa con il relatore o con l'ufficio di presidenza o su decisione della commissione, la convocazione di incontri con il CAL, anche su richiesta del CAL stesso. Nel caso di modifiche intervenute in commissione, la commissione può decidere di richiedere un nuovo parere al CAL, su iniziativa di tanti commissari che rappresentano un decimo dei voti assegnati.

Si propongono **riunioni congiunte del CAL e dell'Assemblea legislativa** per l'esame dello stato delle Autonomie locali.

In ordine alle **richieste di forme di collaborazione e di pareri alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti** di cui all'articolo 72 comma 3 dello statuto, si prevede

un'apposita risoluzione dell'Assemblea, conclusi i lavori della commissione bilancio. Qualora si configuri un interesse diretto da parte degli Enti locali, la procedura che si propone, ai fini di ottenere l'eventuale intesa del CAL, prevede il diretto coinvolgimento del presidente dell'assemblea d'intesa con il presidente della commissione bilancio.

Il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di presidenza curano i rapporti con il **CREL**, nell'ambito delle rispettive competenze.

Titolo VIII - Commissioni assembleari speciali

All'interno di questo titolo si ricomprendono le **commissioni di inchiesta** e le **commissioni di ricerca e di studio** (art. 40 statuto).

Maggiormente inciso dal regolamento risulta l'istituto della commissione d'inchiesta. L'Assemblea legislativa delibera a maggioranza assoluta dei componenti l'istituzione della commissione. La richiesta di istituzione è presentata all'Ufficio di presidenza; la può presentare ciascun consigliere. Al termine dei suoi lavori la commissione deve presentare la relazione finale all'Assemblea, che può anche contenere la proposta di una mozione di censura ex art. 31, comma 1, lettera h), dello statuto.

Titolo IX - Dei lavori d'Aula

Il titolo IX riguarda i capi e gli articoli direttamente collegati ai lavori d'Aula intesi come procedure generali: **dall'organizzazione delle sedute (Capo I)** partendo dal luogo di riunione dell'Assemblea e procedendo attraverso le procedure di convocazione, la presenza dei consiglieri, la validità e pubblicità delle sedute, i compiti del Presidente all'inizio e al termine delle

sedute; all'**organizzazione della discussione (Capo II)** partendo dalle modalità di iscrizione a parlare fino ai rapporti tra consiglieri in Aula (fatto personale) attraverso articoli che individuano la durata degli interventi, le procedure di discussione e di conclusione dei dibattiti, le modifiche all'ordine del giorno, le comunicazioni all'Assemblea; alle **votazioni (Capo III)** ed ai vari modi di procedere (voto palese, segreto, con sistema elettronico e per appello nominale); alla **disciplina dell'Aula e delle tribune (Capo IV)** che comprende gli articoli relativi al comportamento dei consiglieri e di chi assiste dalle tribune ai lavori dell'Assemblea.

Rispetto al regolamento previgente non sono presenti modifiche sostanziali in quanto lo statuto in questa parte non innova. Sono comunque indicate alcune novità.

Una delle novità ricomprese nel titolo riguarda il computo delle presenze: ai soli fini della determinazione del numero legale, i consiglieri che sono assenti dalle sedute per motivi istituzionali sono considerati come presenti.

Da segnalare un differente computo dei tempi di discussione che risultano abbassati per certi versi e più riequilibrati per altri versi rispetto a quelli previsti nel regolamento previgente.

Per le richieste di iscrizione di nuovi argomenti all'odg della seduta viene individuato un momento dedicato.

Viene concessa anche alle commissioni e al sottosegretario la facoltà di svolgere comunicazioni all'Assemblea.

Dopo trentacinque ore dall'inizio della trattazione di un argomento, su richiesta di un quinto dei consiglieri, la Conferenza dei presidenti di gruppo può contingentare i tempi per la sua conclusione.

Titolo X - Dell'esame in Assemblea

Il titolo X riguarda l'esame in Assemblea.

Anche questa parte non risente di innovazioni statutarie, ma sono state previste numerose innovazioni rispetto al previgente.

Novità si riscontrano nella **presentazione di emendamenti e subemendamenti**: per entrambi è prevista fino al termine della discussione generale (nel regolamento previgente i subemendamenti potevano essere presentati fino al momento della votazione dell'emendamento cui si riferivano) per dare uniformità di tempo a tutte le modifiche che possono essere presentate. Si è stabilito, inoltre, un limite alla presentazione di ulteriori subemendamenti sia per quanto riguarda il numero che la tipologia di proponenti. Infatti ai soli relatori, di maggioranza e di minoranza, e alla Giunta è concessa la possibilità di presentare un ulteriore numero di emendamenti non superiore a cinque e su ogni subemendamento così presentato ogni consigliere può presentare un solo ulteriore subemendamento.

Altra novità è la facoltà concessa alla Giunta di presentare emendamenti e subemendamenti.

Viene data al Presidente la facoltà di negare l'accettazione di emendamenti e subemendamenti "privi di ogni reale portata modificativa". In sostanza si tratta di non consentire la presentazione di emendamenti che siano dichiaratamente ostruzionistici (uso di sinonimi, L.R. trasformata in legge regionale, Regione trasformata in Regione Emilia-Romagna o viceversa, ecc.).

Viene posta in rilievo la figura del primo firmatario di un emendamento il quale, per esempio, ha diritto di precedenza negli interventi ed è colui che ha il diritto di esporre le ragioni del ritiro di un emendamento.

Un apposito articolo è dedicato all'**esame**

degli atti di programmazione e degli atti amministrativi complessi.

Viene confermata la **sessione esclusiva di bilancio**, dedicata all'esame del bilancio di previsione e della legge finanziaria.

Titolo XI - Prerogative dei consiglieri regionali e altre disposizioni

Il titolo XI si riferisce alle prerogative dei consiglieri.

Il Capo I tratta degli **atti di indirizzo** (mozioni, risoluzioni e ordini del giorno). Qui sono presenti parecchie innovazioni che vogliono evidenziare l'importanza che la commissione ha voluto attribuire all'attività di indirizzo politico. Infatti il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dall'Ufficio di presidenza, ha il compito di mettere in evidenza gli impegni assunti con l'approvazione di atti di indirizzo ed è compito sempre del Presidente chiedere informazioni al Presidente della Regione circa lo stato di attuazione degli indirizzi di competenza della Giunta. Gli atti di indirizzo sono inoltre pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione per renderne quanto più ampia la conoscenza esterna. L'esame e l'approvazione di atti di indirizzo vengono posti in capo anche alle commissioni e si prevede la possibilità di abbinare mozioni e risoluzioni alla discussione di progetti di legge e di atti amministrativi. Tutti gli atti approvati dall'Assemblea sono pubblicati nel Bollettino ufficiale.

Il Capo II è riservato alla **mozione di sfiducia nei confronti del Presidente** della Regione prevista dall'art. 32 dello statuto e alla censura al singolo assessore.

Il Capo III (intitolato "Sindacato ispettivo") riguarda la presentazione di **interrogazioni e**

interpellanze. Si definiscono quattro tipologie di atto di sindacato ispettivo: interrogazioni a risposta scritta, interrogazione a risposta orale in commissione, interpellanze (che si svolgono esclusivamente in Aula) e interrogazioni di attualità a risposta immediata in Aula. Altra norma innovativa è quella che prevede che qualora la Giunta non risponda alle interrogazioni nei termini temporali previsti, il Presidente dell'Assemblea richiama la Giunta sollecitandone la risposta. Se la Giunta non ottempera, trascorso un certo lasso di tempo l'interrogazione può essere trasformata dal proponente in una mozione che è inserita al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della tornata assembleare successiva.

Il Capo IV, sul **diritto di accesso dei consiglieri**, ed il Capo V '**Istituti di democrazia diretta - Procedure**', a parte una diversa sistemica all'interno del regolamento, rispecchiano precedenti articoli del regolamento senza modifiche di particolare rilevanza. La novità più significativa consiste nell'attribuire alla commissione competente la risposta alla petizione e alla interrogazione di soggetti esterni rivolta all'Assemblea. Tale risposta viene poi comunicata all'Assemblea e non più ad essa sottoposta.

Titolo XII - Disposizioni finali

Regolamenta quanto previsto all'art. 27, comma 7 dello statuto circa la cessazione dell'esercizio delle funzioni dell'Assemblea; viene fissato il termine per l'entrata in vigore del regolamento al 1° gennaio 2008 e si regolano, con disposizioni transitorie, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento.

**SCHEDA TECNICA DELLA LEGGE REGIONALE
4 DICEMBRE 2007, N. 23:
"COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA"**

La legge regionale n. 23 del 2007 si prefigge lo scopo di dettare una disciplina attuativa di uno degli istituti previsti dal nuovo Statuto regionale, cioè la Consulta di garanzia statutaria, il cui compito principale consiste nel garantire il rispetto e la conformità delle leggi regionali allo Statuto. Attraverso la legge in esame, che consta di 17 articoli, vengono regolati, nello specifico, la costituzione, il funzionamento ed i compiti della Consulta.

L'art. **1**, relativo alla costituzione e composizione della Consulta di garanzia statutaria, riprendendo l'art. 69 dello Statuto regionale, la definisce quale organo autonomo e indipendente della Regione Emilia-Romagna, prevedendo che i suoi membri possano essere scelti tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative, avvocati iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni, figure professionali con significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo.

L'art. **2**, specifica i compiti e le funzioni della Consulta, cioè:

prendere atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e determinare le modalità di amministrazione ordinaria fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, esprimere pareri di conformità delle leggi e regolamenti regionali allo Statuto, adottare provvedimenti ed esprimere pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum. Inoltre, qualora lo richiedano almeno 1/5 dei consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali o la Giunta regionale, la Consulta esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo Statuto. I pareri espressi dalla Consulta non risultano vincolanti; obbligano soltanto a motivare il dissenso rispetto al parere reso.

L'art. **3**, descrive le modalità di nomina dei componenti la Consulta, sia da parte dell'Assemblea legislativa (nel corso di ogni legislatura, non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dalla data d'insediamento), sia da parte del Consiglio delle Autonomie locali (stesso termine previsto per l'Assemblea legislativa). Inoltre, viene specificato che i componenti sono eletti, a voto segreto, con votazione separata e restano in carica per un solo mandato.

L'art. **4**, invece, disciplina le modalità di elezione del Presidente della Consulta rinviando all'art. 33, comma 4, dello Statuto regionale, il quale richiede una maggioranza dei 4/5 dell'Assemblea e, nel caso in cui questa non sia raggiunta a seguito di due scrutini, la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea nella terza votazione.

L'art. **5**, regola la sostituzione e le incompatibilità dei componenti la Consulta ed i tempi di prorogatio di quest'ultima.

L'art. **6**, riconosce a favore del Presidente e dei componenti la Consulta un gettone di presenza

e rimborsi per l' espletamento del loro mandato.

L'art. **7**, riconosce autonomia organizzativa e regolamentare alla Consulta, prevedendo che la disciplina per l'esercizio delle funzioni sia approvata con regolamento a maggioranza dei componenti. Inoltre, annualmente e prima della predisposizione del bilancio dell'Assemblea legislativa, la Consulta definisce, insieme all'Ufficio di Presidenza, le risorse finanziarie ed umane necessarie per il proprio funzionamento.

L'art. **8**, disciplina il funzionamento ed i poteri istruttori della Consulta. Si specifica che i componenti hanno l'obbligo di intervenire alle sedute (salvo legittimi impedimenti), il funzionamento della Consulta è subordinato all'intervento di almeno tre componenti e le decisioni sono deliberate a maggioranza dei soggetti presenti. Alla Consulta sono attribuiti gli stessi poteri istruttori riconosciuti alle Commissioni assembleari d'inchiesta dallo Statuto, dal regolamento dell'Assemblea legislativa e dalla legislazione regionale vigente.

Gli artt. **9** e **10** disciplinano, rispettivamente, le modalità di esercizio di uno dei più rilevanti compiti della Consulta, cioè esprimere parere di conformità dei progetti di legge e dei regolamenti allo Statuto. Il parere può essere richiesto tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, dai singoli gruppi consiliari o da 1/5 dei consiglieri regionali. La richiesta di parere, che può essere presentata solo dopo l'approvazione finale in Assemblea dell'intero provvedimento, ed entro 24 ore, deve contenere le disposizioni del progetto di legge o di regolamento che si ritengono contrarie allo Statuto, le disposizioni statutarie che si ritengono violate ed i motivi della richiesta di parere. La Consulta è tenuta a pronunciarsi entro quindici giorni dalla richiesta di parere, dichiarando, se del caso, la non conformità di tutte o di alcune disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato oppure indicando le modifiche necessarie per eliminare le incompatibilità con lo Statuto. Tali decisioni della Consulta vengono comunicate ai Presidenti dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale. Il parere della Consulta non risulta vincolante per l'Assemblea, che potrà decidere di recepirlo in tutto o in parte, oppure, di non recepirlo, motivando, in quest'ultimo caso, le ragioni del dissenso, con apposito ordine del giorno.

L'art. **11**, disciplina, invece, i pareri che la Consulta rende in materia di iniziativa popolare e di referendum.

In materia di iniziativa popolare, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 3, dello Statuto, la Consulta verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa. Riguardo al referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 20, comma 4 e 6, dello Statuto, la Consulta esprime giudizio di ammissibilità del quesito referendario secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, verifica la rispondenza al quesito referendario dei provvedimenti di modifica successivi alla presentazione della richiesta di referendum, dà atto della parzialità dell'intervento modificativo e riformula i quesiti referendari. In materia di referendum consultivo, invece, la Consulta, secondo quanto sancito dall'art. 21, comma 2, dello Statuto, è chiamata ad esprimersi sull'ammissibilità del quesito, secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso. Infine, dopo avere

esperito le procedure relative alla sottoscrizione dei referendum consultivi e abrogativi, verifica la correttezza ed il numero delle firme raccolte e determina i tempi di indizione dei referendum stessi.

L'art. **12**, disciplina il parere sui conflitti di competenza, già previsto dall'art. 69 dello Statuto. La richiesta di parere, per l'Assemblea legislativa ed il Consiglio delle Autonomie locali, è avanzata dal Presidente, qualora lo richiedano 1/5 dei consiglieri regionali o dei componenti il Consiglio; per la Giunta regionale, invece, il parere è richiesto dal Presidente, previa deliberazione della Giunta stessa.

Gli artt. **13** e **14**, proseguono nella disciplina dei conflitti di competenza riferendosi, rispettivamente, all'oggetto della richiesta di parere ed al relativo procedimento. Con l'art. 13 viene specificato che la richiesta di parere può avere ad oggetto atti o comportamenti adottati da uno degli organi previsti dallo Statuto, che il richiedente ritenga lesivi delle proprie attribuzioni. Inoltre, l'Assemblea legislativa ed il Consiglio delle Autonomie locali possono avanzare richiesta di parere nei confronti della Giunta regionale anche per gli atti compiuti da un singolo assessore. Ai sensi dell'art. 14, inoltre, si prevede che il richiedente trasmetta la richiesta di parere sia al Presidente della Consulta, sia all'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato. Quest'ultimo, nei trenta giorni successivi, trasmette al Presidente della Consulta ed al richiedente le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni, la Consulta convoca i soggetti in conflitto per una loro audizione. Da tale momento decorrono ulteriori trenta giorni entro i quali la Consulta dovrà decidere sulla richiesta di parere e trasmettere la relativa decisione ai soggetti interessati.

L'art. **15**, prevede le modalità di intervento della Consulta nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa e di decadenza della Giunta regionale, secondo quanto previsto dallo Statuto. Al riguardo, la Consulta, dopo avere ascoltato il Presidente dell'Assemblea ed il Presidente della Giunta, individua gli atti di ordinaria amministrazione che possono essere compiuti fino all'elezione della nuova Assemblea.

L'art. **16** disciplina le modalità di rinnovo delle nomine nei casi di decadenza o rinnovo delle cariche, ai sensi dello Statuto.

L'articolo finale, ovvero il **17**, concerne l'entrata in vigore della legge.

**LA “CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA”
NELL’AMBITO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI**

1. Introduzione: uno sguardo d'insieme sulla legislazione regionale in tema di "garanzia statutaria"

Quasi tutti i nuovi statuti regionali, con l'unica eccezione di quello della Regione Marche, prevedono Organi di garanzia statutaria (variamente denominati), ai quali attribuiscono funzioni e compiti simili a quelli della Corte costituzionale. Gli atti statutari fissano però solo le norme fondamentali in merito alle competenze e al funzionamento dei nuovi Organi, demandando la disciplina dettagliata ad atti successivi (talvolta ad una legge, talvolta al regolamento interno del Consiglio regionale).

La recente legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 4 dicembre 2007 è intervenuta, in attuazione dell'art. 69 dello Statuto, proprio per disciplinare il funzionamento della "Consulta di garanzia statutaria", fissando procedure e regole organizzative del nuovo Organismo. Ad aprile 2008, risultano essere state adottate altre sei leggi regionali di contenuto analogo: la legge della Regione Abruzzo n. 42 dell'11 dicembre 2007, la legge della Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007, la legge della Regione Lazio n. 24 del 21 dicembre 2007, la legge della Regione Liguria n. 19 del 24 luglio 2006, la legge della Regione Piemonte n. 25 del 26 luglio 2006 e la legge della Regione Umbria n. 27 del 31 luglio 2007. La legge calabrese è stata impugnata dallo Stato innanzi alla Corte costituzionale con il ricorso n. 16 del 20 marzo 2007, ed il relativo giudizio è tuttora in corso¹. I rapporti tra Organi

di garanzia e Consigli regionali, infine, sono stati disciplinati in due regolamenti interni consiliari, quello della Regione Emilia-Romagna e quello della Regione Liguria. Soltanto in quest'ultima, però, il processo di formazione del nuovo Organo è giunto al termine: la "Consulta statutaria" si è insediata il 18 maggio 2007 ed ha come pri-

l'illegittimità dell'art. 3 della L. R. n. 2 del 2007 e l'incostituzionalità parziale degli artt. 7 e 8; dichiara invece infondata la questione relativa all'art. 6.

Con riferimento all'art. 3, la Corte può facilmente rilevare che esorbita "in modo palese dalla sfera di competenze legislative costituzionalmente attribuite alle Regioni la possibilità di introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost."

Anche la declaratoria di non fondatezza della questione relativa all'art. 6 è molto sbrigativa; la Consulta infatti rileva senza difficoltà che "la semplice previsione della possibilità di far risultare in modo ufficiale, da parte dei componenti, i motivi del proprio consenso o dissenso rispetto alla deliberazione assunta, non caratterizza in senso giurisdizionale l'organo in questione", come sostenuto dalla difesa erariale. In tutti i collegi amministrativi, infatti, "tale facoltà è riconosciuta ai relativi membri, con modalità diverse di manifestazione e di registrazione. Nel caso di specie, trattandosi di organo della Regione, la disciplina delle modalità di esercizio di questa facoltà rientra nel potere di autoorganizzazione di cui la stessa Regione dispone ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost."

La Corte dichiara invece illegittimo l'art. 7, comma 3 della L. R. n. 2 del 2007, nella parte in cui contempla la possibilità di contestare innanzi alla Consulta - in sede di conflitto di competenze - la conformità statutaria di leggi e regolamenti "entro 30 giorni dalla promulgazione della legge", nonché l'art. 8, comma 4, che prevede l'obbligo per il Consiglio regionale di riapprovare a maggioranza assoluta leggi o regolamenti che la Consulta abbia ritenuto lesivi dello Statuto. Entrambe le declaratorie sono motivate dal rilievo che "ogni valutazione sulle leggi regionali promulgate o sui regolamenti emanati appartiene alla competenza esclusiva rispettivamente della Corte costituzionale e dei giudici comuni, ordinari e amministrativi. Le competenze della Consulta statutaria, per non invadere la sfera di attribuzioni del giudice delle leggi e degli organi giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti. Ogni valutazione sulla legittimità di atti, legislativi o amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione è estranea alla sfera delle attribuzioni regionali".

¹ La controversia è stata poi risolta dalla recente sent. della Corte n. 200 del 2008, intervenuta nelle more di pubblicazione del presente scritto.

Si è pertanto ritenuto di darne conto, sia pur sommariamente, nella presente nota.

L'impugnazione si concentrava, come si vedrà oltre nel testo, sugli artt. 3, 6, 7 e 8 della L.R. n.2/2007.

La sentenza n. 200 del 2008 dichiara, dunque,

mo Presidente Fernanda Contri, ex-giudice della Corte costituzionale; nel settembre del 2007 ha adottato il proprio regolamento interno di organizzazione e funzionamento.

Nelle prossime pagine si svolgerà l'analisi comparata dei tratti fondamentali della normativa regionale. In via preliminare, si rileva che, mentre le leggi delle Regioni Abruzzo, Umbria e Piemonte appaiono molto sintetiche e simili tra loro, la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2007 ed i provvedimenti normativi delle Regioni Calabria, Lazio e Liguria recano previsioni dettagliate ed originali.

2. La composizione e l'organizzazione interna degli Organi di garanzia statutaria

In merito alla disciplina della *composizione degli Organi*, tutte le leggi regionali - con l'eccezione di quella umbra² - erano vincolate a scelte già effettuate dagli Statuti, che prevedono un numero di membri variabile da 5 a 7 e l'elezione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata (due terzi o tre quarti dei componenti, a seconda dei casi); anche i requisiti per la nomina erano già in gran parte fissati dagli Statuti, che ne demandavano alle leggi una mera specificazione.

L'unica evidente eccezione era rappresentata dallo Statuto emiliano-romagnolo, che non fissa alcun quorum particolare e stabilisce che i componenti della Consulta sono nominati in parte dall'Assemblea legislativa ed in parte dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) - scelta, quest'ultima, che si rinviene soltanto nello Statuto della Regione Abruzzo; per quanto riguarda i requisiti per la nomina, l'art. 69 St. prevede che

² L'art. 3 della L. R. Umbria n. 27 del 2007 ha fissato in 7 il numero dei membri della "Commissione di garanzia statutaria".

i membri siano scelti tra "magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo".

La L. R. n. 23 del 2007 ha colmato la lacuna statutaria, stabilendo che i componenti della Consulta "sono eletti, a voto segreto, con votazione separata" (art. 3, comma 3), e ha confermato per il resto le scelte già operate dallo Statuto.

In generale, tutte le leggi regionali contemplano, tra i titoli per l'accesso alla carica, l'aver svolto attività di avvocato o magistrato, oppure aver conseguito una particolare esperienza nel campo della Pubblica Amministrazione (variamente disciplinata nelle diverse leggi); l'unica eccezione è rappresentata dalla L. R. Piemonte n. 25 del 2006, che stabilisce, confermando un'opzione già esercitata dallo Statuto, che facciano parte della "Commissione" due ex-Consiglieri regionali.

Tutte le leggi regionali hanno previsto poi l'elezione a maggioranza qualificata di un *Presidente* - e in alcuni casi di un *Vicepresidente* - da parte dello stesso Organo, stabilendo in genere che la carica abbia una durata inferiore rispetto a quella di componente e che non sia rinnovabile³.

La legge laziale si distingue per una disciplina particolarmente dettagliata, che si estende alle concrete modalità di elezione del Presidente e alla definizione dei suoi compiti fondamentali; tra essi, figura la nomina del relatore incaricato di riferire al Comitato in merito al caso di volta in volta in discussione. Norme analoghe si rin-

³ Fanno eccezione la legge piemontese, che prevede la rieleggibilità per una volta, e la legge laziale, che prevede che il Presidente resti in carica per l'intero mandato.

vengono soltanto nel regolamento interno della Consulta statutaria ligure, che fissa anche il principio di elezione del Presidente a maggioranza assoluta (non rinvenibile nella relativa legge regionale).

La L. R. n. 23 del 2007 della Regione Emilia-Romagna, a tal proposito, stabilisce che il Presidente della Consulta sia eletto con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente dell'Assemblea e che esso designi un componente destinato a sostituirlo in caso di impedimento (art. 4).

L'autonomia organizzativa delle "Consulte" è variamente disciplinata dalle leggi regionali, talvolta con differenze significative. Il minor grado di autonomia è stato riconosciuto all'Organo dalle leggi delle Regioni Abruzzo, Umbria e Piemonte, che demandano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio il potere di determinarne "ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione".

Le leggi di Emilia-Romagna, Lazio e Liguria appaiono invece molto più rispettose dell'esigenza di assicurare agli Organi di garanzia statutaria un grado di autonomia compatibile con il ruolo *super-partes* che saranno chiamati a svolgere. Ribadendo un principio già dichiarato - seppure non sempre con sufficiente chiarezza - negli Statuti regionali, le tre leggi prevedono infatti espressamente che l'Organo sia dotato di autonomia organizzativa e che possa dotarsi di un proprio regolamento interno, da pubblicare sul BUR.

L'apparato amministrativo previsto a supporto delle "Consulte" è però variamente disciplinato nei tre provvedimenti.

La legge laziale reca sicuramente la disciplina più garantista, stabilendo che il "Comitato" si avvale di un'apposita struttura amministrativa istituita con deliberazione dell'Ufficio di Presi-

denza del Consiglio regionale, dotata delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali. Su una linea analoga si pone anche la legge ligure, che stabilisce che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare una struttura di supporto alla Consulta, posta alle dipendenze funzionali della Consulta stessa, che può essere integrata (previa intesa tra Presidente della Consulta e Presidente del Consiglio) dall'apporto di altre strutture dello stesso Consiglio.

La L.R. n. 23 del 2007 prevede che "ogni anno, prima della predisposizione del bilancio dell'Assemblea legislativa, la Consulta definisce con l'Ufficio di Presidenza il fabbisogno finanziario e le risorse umane necessarie per il proprio funzionamento" (art. 7, comma 2).

Le leggi emiliano-romagnola, laziale e ligure prevedono norme dettagliate anche in ordine ad aspetti della composizione e dell'organizzazione degli Organi trascurati dalle altre leggi regionali, quali, ad esempio, la sostituzione dei componenti cessati prima della scadenza del mandato o i *quorum* richiesti per la valida deliberazione dell'Organo. In particolare, la legge emiliano-romagnola e quella laziale delineano la Consulta come un collegio imperfetto, che può funzionare con l'intervento della maggioranza dei componenti (rispettivamente, almeno tre e almeno cinque) e deliberare a maggioranza semplice. La legge ligure, invece, in ottemperanza ad una norma statutaria, individua nella maggioranza assoluta sia il *quorum* di costituzione sia quello di deliberazione.

La legge della Regione Emilia-Romagna, infine, fissa esplicitamente la regola della *prorogatio* dei membri cessati dall'incarico fino alla nomina dei sostituti (art. 8), mentre la legge laziale

disciplina in modo puntuale il procedimento per l'insediamento dell'Organo e le modalità con le quali i suoi componenti possono rassegnare le dimissioni⁴.

3. Lo status di membro dell'Organo di garanzia

I tratti fondamentali dello status di membro delle "Consulte" che saranno presi in esame sono due: l'incompatibilità con altre cariche e le prerogative esercitabili nei confronti di altri organi dell'Amministrazione regionale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, tutte le leggi regionali fissano regole - più o meno puntuali - sull'incompatibilità con la carica di membro dell'Organo di garanzia; le leggi di Abruzzo, Umbria e Piemonte sono piuttosto generiche, stabilendo soltanto che essa è incompatibile con *"l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione"*. La legge abruzzese appare in verità più completa, in quanto contempla, oltre a tale previsione, l'incompatibilità con la candidatura ad assemblee elettive nei cinque anni precedenti la nomina.

La legge laziale reca invece una disciplina molto dettagliata, che integra la generica previsione contenuta nello Statuto. Non solo, infatti, specifica che la carica di componente del "Comitato di garanzia statutaria" è incompatibile con quella di membro degli organi elettivi od Esecutivi dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali (Parlamento, Consiglio dei Ministri, Giunte

⁴ Nella Regione Liguria regole organizzative analoghe a quelle dettate dalle leggi emiliano-romagnola o laziale trovano una disciplina analitica soltanto nel regolamento interno della Consulta.

e Consigli), ma soprattutto introduce tre casi di incompatibilità puntuali:

- la carica di amministratore di società che abbiano rapporti contrattuali con la Regione, o che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione stessa;
- l'estensione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri regionali;
- il divieto per i componenti del Comitato di far parte di organismi dirigenti di associazioni politiche o partiti.

La legge laziale è altresì l'unica a recare una disciplina esauriente di tutti i profili dell'incompatibilità, individuando nello stesso "Comitato" l'organo deputato ad accertarne la sussistenza, e chiarendo che la conseguenza dell'eventuale accertamento positivo consiste nella decadenza dalla carica, anche se la causa di incompatibilità sia sopraggiunta in un momento successivo alla nomina.

In tema di incompatibilità, la L. R. Emilia-Romagna n. 23 del 2007 reca invece una previsione molto sintetica, ma comunque esaustiva, che estende ai componenti della Consulta *"le stesse norme d'incompatibilità previste per l'elezione a consigliere regionale"* (art. 5, comma 3). Un'identica disposizione era prevista anche dalla L. R. Liguria n. 19 del 2006, ma è stata abrogata da un successivo intervento normativo e non sostituita da norme analoghe.

Per quanto riguarda le prerogative riconosciute ai componenti delle "Consulte" nei confronti degli organi regionali, le leggi laziale e ligure non dispongono alcunché⁵, mentre le

⁵ Per quanto riguarda la Regione Liguria, la lacuna è colmata dal regolamento interno della Consulta, a norma del quale il Presidente dell'Organo o il relatore possono acquisire dagli uffici regionali e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati dalla Regione, gli atti e i documenti

leggi delle Regioni Abruzzo, Piemonte e Umbria prevedono genericamente il “libero accesso agli uffici e atti della Regione, purché sia connesso allo svolgimento del loro incarico”.

La legge della Regione Emilia-Romagna stabilisce che “alla Consulta sono attribuiti gli stessi poteri riconosciuti dallo Statuto, dal regolamento dell’Assemblea legislativa e dalla legislazione regionale vigente, alle commissioni assembleari di inchiesta” (art. 8, comma 3). La suddetta disposizione conferisce alla Consulta le prerogative ispettive più forti che l’ordinamento regionale possa riconoscere ad un suo organismo; secondo l’art. 60 del regolamento assembleare, infatti, le Commissioni di inchiesta “assommano tutti i poteri ispettivi e di controllo previsti dallo statuto, dal regolamento e dalle leggi regionali”. In particolare, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento, tali organi - e quindi la Consulta - possono: “richiedere alla Giunta l’esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti che hanno concorso alla formazione dei singoli provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi, nonché richiedere l’intervento alle proprie sedute del Presidente o dei membri della Giunta (...). Possono inoltre richiedere: a) agli amministratori di enti e di aziende dipendenti dalla Regione l’esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti relativi ai singoli provvedimenti amministrativi e regolamentari adottati dagli stessi enti e aziende; b) l’intervento alle proprie sedute dei titolari delle agenzie e degli uffici dell’amministrazione regionale, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione,

necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta, facendone diretta richiesta al dirigente regionale competente, o al legale rappresentante. E’ precisato che l’utilizzo degli atti avviene nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy; in particolare, nel caso si tratti di documenti riservati, ogni componente della Consulta è tenuto a rispettare l’obbligo di riservatezza.

dei rappresentanti della Regione in enti, società, associazioni e consorzi”.

La legge calabrese, infine, contempla una previsione assolutamente eccezionale, riconoscendo ai componenti della Consulta l’insindacabilità per le opinioni espresse e per i voti dati “nello stretto esercizio delle loro funzioni” (art. 3, comma 1). La disposizione è stata impugnata dallo Stato e la declaratoria di illegittimità appare assolutamente scontata, poiché disporre l’esonero di determinati soggetti dalla responsabilità “penale, civile o contabile” per i loro atti è opzione sicuramente estranea alle competenze normative regionali.

4. Le competenze e il procedimento per l’adozione dei pareri

Come si è accennato, gli Statuti regionali delineano in modo esaustivo le competenze delle “Consulte”, sul modello della Corte costituzionale, lasciando alla legislazione regionali spazi di integrazione piuttosto limitati. In particolare, tutti gli Statuti assegnano agli Organi di garanzia statutarie funzioni consultive in merito:

- a) alla conformità dei progetti di legge, e talvolta di regolamento, allo Statuto;
- b) ai conflitti di competenza tra organi regionali;
- c) all’ammissibilità delle iniziative referendarie, e talvolta di tutte le iniziative legislative popolari.

Accanto a tali compiti, i vari Statuti ne prevedono altri, molto diversi tra loro. Ad esempio, gli ordinamenti delle Regioni Abruzzo ed Emilia-Romagna conferiscono agli Organi funzioni in materia elettorale; lo Statuto emiliano-romagnolo reca una previsione puntuale, sancendo che la Consulta “prende atto degli eventi che causano

l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto". Lo Statuto abruzzese invece contiene un riferimento molto più generico, stabilendo solamente che *"al Collegio per le garanzie statutarie la legge elettorale demanda compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni"*. Quasi tutte le leggi regionali, poi, hanno introdotto clausole generali di chiusura, con cui conferiscono all'Organo di garanzia funzioni consultive facoltative in merito alle questioni inerenti l'interpretazione e l'applicazione (talora, *"al caso concreto"*) delle norme statutarie.

Le considerazioni che seguiranno sono limitate alle sole competenze in tema di valutazione della conformità statutaria dei progetti di legge o di regolamento e di risoluzione dei conflitti di competenza tra organi regionali. Ai fini dell'indagine, risulta particolarmente significativa la classificazione operata dalla legge laziale, che distingue tra mere pronunce sull'interpretazione dello Statuto e pronunce sull'interpretazione dello Statuto relative *"ad eventuali conflitti di competenze tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo Statuto"*; ai due tipi di giudizio, la legge riconnette infatti contenuti ed effetti diversi.

I punti nodali del procedimento sui quali la normativa regionale ha potuto svolgere, in alcuni casi, un effettivo ruolo di integrazione delle previsioni statutarie sono tre: l'individuazione dei soggetti legittimati a richiedere l'intervento della Consulta; l'individuazione del momento in cui tale intervento può essere richiesto (ed in particolare l'individuazione della fase dell'iter legislativo in cui può inserirsi il parere della Consulta sulla conformità statutaria del progetto

di legge); la definizione del contenuto della richiesta di parere.

Come si è già rilevato a proposito delle norme relative all'organizzazione, anche per quanto riguarda la disciplina dei profili procedurali le leggi delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Liguria si distinguono per la loro analiticità; esse, infatti, contemplano norme *ad hoc* per ciascuna delle competenze assegnate all'Organo di garanzia, talvolta prevedendo che le decisioni producano effetti diversi a seconda della competenza nel cui ambito sono rese.

Il primo aspetto procedimentale che viene in considerazione - **l'individuazione dei soggetti legittimati a richiedere l'intervento della Consulta** - costituisce una questione parzialmente aperta soltanto per la Regione Emilia-Romagna; l'art. 69 dello Statuto individua infatti direttamente i soggetti legittimati a richiedere il parere sui conflitti di competenza tra gli organi statuari (un quinto dei Consiglieri regionali o dei componenti del CAL o la Giunta regionale), rimettendo al regolamento interno dell'Assemblea legislativa il compito di individuare *"casi, modi e forme"* per la richiesta di parere di conformità statutaria. L'art. 55 del regolamento assembleare ha quindi riconosciuto la prerogativa in parola ai singoli gruppi assembleari o ad un quinto dei Consiglieri regionali, e gli artt. 9 e 12 della L. R. n. 23 del 2007 hanno ratificato le precedenti disposizioni statutarie e regolamentari.

Tali previsioni si distinguono dalla normativa vigente nelle altre Regioni sotto due aspetti: in primo luogo, per aver differenziato i due tipi di giudizio; in secondo luogo, per la scelta concretamente effettuata, in quanto nessuno Statuto prevede la legittimazione dei gruppi consiliari, mentre quasi tutti contemplano quella del Presidente della Regione (accanto alla legittimazione

del Presidente del Consiglio, di una minoranza del Consiglio stesso e - talvolta - delle Commissioni consiliari)⁶.

Anche la legge della Regione Lazio ha recato una disciplina diversificata per i due diversi giudizi, in ciò discostandosi da quanto previsto dallo Statuto. L'innovazione più significativa consiste nell'aver attribuito agli "organi previsti dal Titolo VIII dello Statuto" un potere di impulso della richiesta di parere sui conflitti di competenza relativi alle questioni in cui tali organi siano coinvolti. I soggetti in tal modo legittimati sono, in particolare, il Consiglio delle Autonomie Locali ed organi di garanzia estranei al circuito politico-decisionale - quali il Difensore civico, il Comitato regionale di controllo contabile o la Consulta femminile regionale per le pari opportunità - ai quali la legge riconosce la mera facoltà di proporre al Presidente del Consiglio regionale istanza affinché presenti alla Consulta una richiesta di parere, senza specificare se tale istanza rivesta o meno carattere vincolante.

Il secondo aspetto - **l'individuazione del momento in cui il parere della Consulta può essere richiesto** - costituiva un problema aperto per quasi tutte le leggi regionali. Solo gli Statuti delle Regioni Lazio e Liguria, infatti, determinano con nettezza la fase dell'*iter* legislativo: rispettivamente, prima della promulgazione della legge e prima dell'esame del progetto di legge da parte del *plenum* dell'Assemblea. Soltanto la legge emiliano-romagnola ha occupato lo spazio la-

⁶ Altre leggi regionali, pur vincolate da precise previsioni statutarie, hanno introdotto sul punto innovazioni significative; ad esempio, la legge umbra ha aggiunto, accanto alla legittimazione del Presidente della Giunta e del Consiglio, quella di 1/3 dei Consiglieri regionali, mentre la legge abruzzese ha introdotto la legittimazione del Consiglio regionale e della Giunta regionale (accanto a quella dei Presidenti dei due Organi, già prevista dallo Statuto).

sciato libero dallo Statuto con una disposizione puntuale, il secondo comma dell'art. 9, a norma del quale "la richiesta di parere può essere presentata solo dopo l'approvazione finale in Aula dell'intero provvedimento, ed entro ventiquattro ore, prima della sua promulgazione". La disposizione in esame sospende poi il termine per la promulgazione della legge, che a norma dell'art. 52 dello Statuto dovrebbe intervenire "entro dieci giorni dall'approvazione".

La legge calabrese contiene una previsione molto originale, stabilendo espressamente che gli organi regionali e gli Enti locali possono contestare le leggi o i regolamenti regionali in sede di conflitto di attribuzione entro trenta giorni dalla promulgazione (cfr. l'art. 7); la disposizione, come si vedrà *infra*, appare in netto contrasto con alcuni fondamentali principi costituzionali, soprattutto in considerazione degli effetti vincolanti che le decisioni della Consulta producono nell'ordinamento calabrese, a norma dell'art. 8 della medesima legge. Com'è noto, la Costituzione assegna in via esclusiva alla Corte costituzionale la valutazione in ordine alla conformità di un atto normativo primario ad un atto sovraordinato o ad un atto dello stesso rango che, per qualunque motivo, ne vincoli giuridicamente il contenuto; tale principio non tollera alcuna eccezione che non abbia fondamento in norme costituzionali. La declaratoria di illegittimità appare quindi scontata.

Per quel che riguarda la **definizione dei contenuti della richiesta di parere**, la legge della Regione Emilia-Romagna si distingue per una disciplina particolarmente attenta e dettagliata⁷. L'art. 9, relativo ai giudizi di conformità

⁷ Soltanto la legge laziale contiene norme analoghe a quelle della legge emiliano-romagnola, stabilendo che le richieste di pronuncia sull'interpretazione dello Sta-

statutaria dei progetti di legge e di regolamento, impone infatti che l'atto indichi partitamente le disposizioni che si ritengono contrarie alle norme statutarie, le disposizioni dello Statuto che si presumono violate ed i motivi della violazione; l'intento perseguito è chiaramente quello di evitare richieste pretestuose, imponendo limiti contenutistici "minimi", idonei a definire con chiarezza l'oggetto della decisione che la Consulta sarà chiamata a rendere. L'art. 13 della L. R. n. 23 del 2007, invece, cerca di definire il perimetro del giudizio sui conflitti di competenze, traducendo in regola giuridica la giurisprudenza costituzionale relativa ai profili oggettivi dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato; esso stabilisce infatti che la richiesta contenga "l'indicazione di qualunque atto o comportamento [diverso da quello contestato] tramite il quale i soggetti in conflitto abbiano precedentemente esercitato l'attribuzione" oggetto di contesa. Secondo la ricostruzione assolutamente maggioritaria nella dottrina costituzionalistica, i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato possono assumere due forme diverse, a seconda della contestazione che ne costituisce l'oggetto: nei conflitti da *vindicatio potestatis*, il ricorrente lamenta che un altro organo ha esercitato una competenza che sarebbe spettata al ricorrente stesso; nei conflitti da menomazione, invece, il ricorrente non contesta la spettanza dell'attribuzione, ma il fatto che essa sia stata esercitata in modo tale da ledere una diversa attribuzione del medesimo ricorrente. Com'è noto, la prassi ha dimostrato che i conflitti da *vindicatio potestatis* costituiscono un'ipotesi di scuola, di rarissima verifica-

tuto "devono essere motivate e corredate da eventuali osservazioni", mentre quelle relative ad un conflitto di competenza tra organi regionali devono "indicare la sua origine e, in particolare, l'atto dal quale esso deriva nonché le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate".

concreta; nella giurisprudenza costituzionale si è posto pertanto il problema di stabilire quali attribuzioni possono essere difese in giudizio, ed in particolare se i poteri dello Stato possano ricorrere alla Corte per difendere prerogative previste soltanto da norme di rango primario. La soluzione prospettata dalla dottrina, che trova effettivo riscontro anche in molte decisioni della Corte costituzionale, ammette che possano essere difese innanzi all'Organo di giustizia costituzionale attribuzioni anche non testualmente previste dalla Costituzione, ma che trovano in essa almeno un fondamento indiretto; tutti gli atti normativi e amministrativi che concernono l'esercizio dell'attribuzione contestata, poi, debbono essere considerati come espressione dell'effettivo atteggiarsi dell'attribuzione medesima, definendo in concreto il bilanciamento tra le diverse istanze decisionali che tale attribuzione coinvolge.

5. Gli effetti delle decisioni

L'ultimo aspetto rilevante della disciplina delle "Consulte" affrontato dalla legislazione regionale consiste nella definizione degli effetti dei pareri da esse resi, aspetto in merito al quale la discrezionalità del legislatore è limitata da un preciso vincolo costituzionale, espresso nelle sentenze n. 378 del 2004 e n. 12 del 2006. In tali occasioni, infatti, la Corte costituzionale ha affermato che l'introduzione di un Organo di garanzia nell'ordinamento regionale non è, come tale, in contrasto con la Costituzione, ma possono risultare illegittime, per i loro contenuti, le norme attributive di determinate competenze. In entrambe le decisioni⁸, la Consulta ha respinto

⁸ Cfr. rispettivamente il punto 9 e il punto 7 del Considerato in diritto delle sentt. n. 378 del 2004 e n. 12 del 2006.

il ricorso statale avverso le disposizioni statutarie - rispettivamente delle Regioni Umbria e Abruzzo - sul presupposto che esse facevano espresso riferimento ad un potere consultivo, da esplicarsi attraverso semplici pareri, che determinano come conseguenza il solo obbligo di riesame, senza che siano previste maggioranze qualificate e senza alcun vincolo in ordine ad eventuali modifiche delle disposizioni normative. Nella sent. n. 12 del 2006, in particolare, la Corte è giunta ad una declaratoria di infondatezza rilevando che *“la motivazione richiesta perché il Consiglio regionale possa deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio di garanzia non inerisce agli atti legislativi, ma alla decisione di non tener conto del parere negativo, che costituisce atto consiliare distinto dalla deliberazione legislativa e non fa corpo con essa. Infine, la norma statutaria impugnata si riferisce esplicitamente alle «deliberazioni legislative» e non alle leggi. Tale contestazione fa venir meno ogni perplessità circa una possibile, illegittima limitazione del potere presidenziale di promulgazione e sulla asserita introduzione di una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi”*.

Nonostante tale indiscutibile presa di posizione, gli Statuti delle Regioni Calabria e Lazio prescrivono che un'eventuale votazione del Consiglio regionale contraria ai rilievi della Consulta debba avvenire a maggioranza assoluta dei componenti, con regola confermata dalle successive leggi regionali; curiosamente, una disposizione analoga figura anche nella legge della Regione Abruzzo⁹, le cui norme statutarie avevano superato il vaglio di legittimità costituzionale proprio

⁹ L'art. 5 della L. R. n. 42 del 2007 stabilisce infatti espressamente che *“il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta”*.

perché non avevano previsto tale conseguenza.

L'art. 8 della L. R. Calabria n. 2 del 2007, in particolare, ponendosi in assoluto contrasto con la citata giurisprudenza costituzionale, prevede espressamente che *“gli organi regionali e gli altri soggetti istituzionali interessati, si attengono alle decisioni e ai pareri della Consulta, facendone corretta ed esplicita menzione nell'adozione dei relativi atti”*. Come si è visto, la legge consente la contestazione innanzi alla Consulta non solo dei progetti di legge e di regolamento (di competenza consiliare), ma anche di atti già entrati in vigore; l'art. 8 impone quindi al Consiglio regionale di riapprovare a maggioranza assoluta tutti gli atti che la Consulta consideri contrari allo Statuto, introducendo una macroscopica lesione del principio di unitarietà della giurisdizione costituzionale e, soprattutto, dello stesso principio democratico. Una regola basilare di ogni sistema democratico, infatti, è l'attribuzione del potere legislativo primario all'Organo che risulta diretta espressione della volontà popolare; eventuali eccezioni a tale principio debbono trovare fondamento e limiti soltanto in norme di rango costituzionale, che fissano le regole di bilanciamento tra i diversi circuiti decisionali pubblici. La declaratoria di illegittimità della legge calabrese, pertanto, appare - anche per questi aspetti - scontata.

Come si è accennato, la legge laziale riconnette effetti diversi ai pareri sulla conformità statutaria e alle *“pronunce di interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza”*, limitando la regola della riapprovazione a maggioranza assoluta soltanto al caso di parere negativo del Comitato sui progetti di legge al vaglio del Consiglio regionale. Per quanto riguarda i conflitti di competenza, invece, l'art. 16 stabilisce che il Comitato, qualora ritenga che l'atto contestato sia viziato da incompe-

tenza, invita l'organo che l'ha adottato a ritirarlo entro dieci giorni; se l'organo non intende adeguarsi alla decisione, deve sottoporre la questione alla valutazione del Consiglio regionale entro trenta giorni. Una norma del tutto analoga si rinviene anche nella L. R. Liguria n. 19 del 2006, che impone agli organi regionali di sottoporre alla valutazione del Consiglio i pareri della Consulta che ritengono di non accogliere (art. 5, comma 3, riferito alle sole decisioni sulla "ripartizione delle competenze").

L'art. 136 del Regolamento interno del Consiglio regionale ligure, infine, disciplina un passaggio procedurale trascurato dalle leggi regionali: coordinare gli effetti della richiesta di parere con le esigenze di speditezza dell'*iter* legislativo. I provvedimenti normativi che si sono esaminati, infatti, dispongono l'automatica sospensione del procedimento in caso di richiesta alla Consulta, che deve rendere il proprio parere entro un termine molto breve - variabile tra i quindici e i trenta giorni - decorso il quale l'Organo competente all'adozione dell'atto può procedere prescindendo dal parere medesimo. La disposizione da ultimo citata, invece, attribuisce all'Ufficio di Presidenza Integrato¹⁰ **il potere di decidere all'unanimità** se sospendere o meno l'*iter* di approvazione di una legge o di un regolamento di competenza consiliare, in riferimento ai quali sia stato richiesto un parere di conformità statutaria o sia stato proposto un conflitto di competenze.

Meritano un cenno, in conclusione, le previsioni contenute nell'art. 6 della L. R. Calabria n. 2 del 2007 e nell'art. 4 della L. R. Liguria n. 19 del 2006, che introducono per la prima

¹⁰ Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, l'Ufficio di Presidenza Integrato è composto: dai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dai Capigruppo, dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato.

volta nell'ordinamento italiano l'istituto della *dissenting opinion*. La soluzione congegnata dalla legge ligure (che trova puntuale riscontro nel regolamento interno della Consulta) impone la presenza nel medesimo atto delle opinioni consenzienti e dissenzienti; stabilisce, infatti, il citato art. 4 che "il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più dei componenti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente".

L'art. 6 della legge calabrese, prevede invece, opportunamente, che la manifestazione del parere positivo e il deposito dell'eventuale opinione dissenziente siano separati; dispone infatti che "ai componenti della Consulta che lo volessero - in relazione alle sole decisioni, non ai pareri e nei soli casi previsti dal Regolamento - è consentito depositare, in un apposito registro tenuto dal Segretario della Consulta, motivazioni aggiuntive firmate, diverse (opinioni concorrenti) o contrarie (opinioni dissenzienti) a quella assunta collegialmente dalla Consulta a sostegno del dispositivo adottato". La norma è oggetto dell'impugnazione statale; in riferimento ad essa, tuttavia, il ricorso non specifica alcun motivo di illegittimità e pertanto la Corte costituzionale potrebbe disporre l'esclusione dal *thema decidendum* del giudizio.

SCHEDE TECNICHE *
DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2007
DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

* Non si sono riportate le schede relative alle leggi finanziarie

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2007, n. 1**Modifica dell'indennità di carica del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza - L. r. 17 febbraio 2005, n. 9**

Il provvedimento in oggetto va a modificare l'articolo 10 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza", il quale disponeva che l'indennità di carica spettante al Garante fosse parificata a quella dei consiglieri regionali, (così come regolata dall'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale").

La legge di cui all'oggetto, dunque, apporta una variazione a tale indennità, riducendola del 25%.

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 2

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28)

La legge in oggetto va a modificare e ad integrare la precedente disciplina relativa all'organizzazione e alla promocommercializzazione turistica delineata dalla legge regionale n. 7 del 1998, lasciandone intatto l'impianto di fondo, ma provvedendo, con alcuni affinamenti, ad ottimizzarla e ad adeguarla alle novità intervenute in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, alla legge quadro nazionale (n.135/2001), e all'emanazione del nuovo Statuto regionale.

Tra le novità introdotte dalla presente legge si segnala, in primo luogo, l'inserimento di un esplicito riferimento al principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost., volendo coinvolgere attivamente gli Enti locali e gli organismi associativi rappresentativi del mondo imprenditoriale.

Altro principio sul cui rispetto si fonda la disciplina dell'organizzazione turistica regionale è quello della integrazione tra i diversi livelli di governo, garantendo adeguate forme di cooperazione e di concertazione.

Per quanto concerne le competenze della Regione, all'art.2, si evidenzia, tra le altre, la promozione dei processi di aggregazione ed integrazione tra soggetti pubblici e privati, la gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, e la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali.

Il Programma poliennale degli interventi per la promozione e la commercializzazione turistica, di cui all'art. 5, è approvato dall'Assemblea legislativa, ed è l'atto fondamentale che definisce le strategie e la programmazione regionale in materia di promocommercializzazione in Italia e all'estero.

Alla realizzazione degli obiettivi del programma di cui sopra partecipano i soggetti operanti nei singoli settori, secondo le proprie prerogative: APT Servizi, Unioni di prodotto, aggregazioni di imprese private e Province.

La legge, inoltre, è andata a specificare e ad arricchire la *mission* di APT Servizi, alla quale ora compete anche l'attuazione di progetti di marketing sui mercati internazionali, (mentre le Unioni di prodotto agiscono prevalentemente sul mercato italiano), oltre al supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche e la promozione e valorizzazione delle risorse dell'artigianato locale, dei prodotti tipici dell'agricoltura, dell'ambiente e della cultura.

Rispetto alla precedente disciplina viene abrogata l'Agenzia regionale per il turismo, la cui attività di concertazione è ora completamente demandata al Comitato di concertazione turistica (CCT), di cui all'art.8, a cui partecipano i soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati.

Tale Comitato, che ha lo scopo di rendere effettiva la collaborazione tra pubblico e privato,

può formulare alla Giunta proposte in relazione agli atti fondamentali di programmazione ed esprimere pareri in ordine ai progetti attuativi degli obiettivi del programma poliennale.

Si evidenzia, inoltre, all'art.9, che la Giunta deve acquisire il parere della commissione assembleare competente per quanto riguarda le modalità di funzionamento del CCT.

Novità assoluta del provvedimento regionale consiste nell'aver mutuato dalla legge quadro nazionale, la n. 135 del 2001, lo strumento dei sistemi turistici locali (STL).

I STL, la cui adesione è su base volontaria, sono promossi dalle Province e consistono in aggregazioni di soggetti pubblici e privati che, insieme, intendono realizzare iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche dei contesti di appartenenza. I STL operano nell'ambito di contesti turistici omogenei che comprendono territori caratterizzati dall'offerta integrata di località turistiche e di beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale.

Alle Province annualmente, inoltre, spetta l'approvazione del programma turistico di promozione locale, all'interno del quale possono essere definite le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori realizzate nell'ambito dei STL.

La legge, ha anche ampliato il ventaglio dei soggetti che, in base al suddetto programma, possono presentare progetti ammissibili a contributi, inserendo anche le pro loco, i gruppi di azione locale (GAL), le strade dei vini e dei sapori e le associazioni del volontariato.

In merito all'accesso ai cofinanziamenti, la legge chiarisce che per aggregazioni di imprese si intendono: i club di prodotto, i consorzi, le cooperative turistiche e altri raggruppamenti di imprese turistiche costituiti in forma di impresa.

Da ultimo, la legge di cui all'oggetto, introducendo mediante l'art.15 una "clausola valutativa", ha previsto che l'Assemblea legislativa eserciti un controllo sull'attuazione della legge stessa e a tal fine è previsto che la Giunta, ogni tre anni, presenti alla commissione assembleare competente informazioni concernenti vari aspetti quali: l'evoluzione del mercato turistico regionale, l'attività svolta da APT Servizi e dalle Unioni di prodotto, i risultati derivanti dall'istituzione dei STL e l'ammontare e la ripartizione delle risorse.

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007 n. 3

Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE

La direttiva 79/409/CEE disciplina la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo, imponendo agli Stati membri di instaurare un regime generale di protezione che comprenda, in particolare, il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo. L'art. 9 della direttiva stessa consente, tuttavia, deroghe a tale divieto, che debbono essere disposte per le ragioni indicate dalla stessa norma e nel rispetto di particolari limiti procedurali.

La legge n. 157 del 1992 ha assegnato alle Regioni la potestà di disciplinare l'esercizio di tali deroghe, imponendo limitazioni più dettagliate rispetto a quelle previste nella normativa comunitaria.

In attuazione di tali provvedimenti, la legge regionale n. 3 del 2007 qualifica le deroghe al divieto di prelievo venatorio come provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall'articolo 9 della direttiva citata; esse sono disposte dalla Giunta regionale, su richiesta delle Province interessate e previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). La richiesta deve indicare, fra l'altro: le specie da prelevare in regime di deroga, la motivazione per la quale si ritiene necessaria l'applicazione del prelievo, con l'eventuale indicazione, in caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, delle colture danneggiate, dell'importo e della localizzazione dei danni pregressi, nonché dell'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o controllo.

La legge fissa poi i contenuti obbligatori del provvedimento della Giunta regionale, che deve necessariamente indicare: le specie che formano oggetto del prelievo stesso venatorio; i mezzi di prelievo autorizzati; le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato; il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili; i soggetti abilitati al prelievo.

L'art. 5 pone, infine, un limite generale, stabilendo che non possono essere oggetto dei prelievi specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 4

Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali

La legge regionale n. 4 presenta un contenuto fortemente eterogeneo, poiché provvede all'aggiornamento e alla "manutenzione" di svariate leggi regionali in materia ambientale; è formata da quattro capi, ciascuno dedicato ad un diverso settore.

Il capo I si compone di un unico articolo, riguardante l'inquinamento acustico. Demanda ad una deliberazione della Giunta il potere di individuare, ai sensi della legislazione nazionale vigente, le aree urbane sottoposte al controllo, nonché l'Autorità cui compete elaborare le relative mappe acustiche strategiche; delimita poi il campo di applicazione della L. R. n. 15 del 2001, che reca disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Il capo II (artt. 2 - 5) reca disposizioni in materia di **demanio idrico**.

L'art. 2 si coordina con la L. R. n. 25 del 1999, che ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni di organizzazione, regolazione e vigilanza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il provvedimento da ultimo citato ha stabilito che a tal fine, in ciascun ambito territoriale, Province e Comuni costituiscono una forma di cooperazione che esercita le proprie funzioni come "Agenzia di ambito per i servizi pubblici" - ATO - dotata di personalità giuridica di diritto pubblico. La legge n. 4 del 2007 prevede che la Regione con propria direttiva stabilisca i principi e le linee guida per l'individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e che sulla base di tali indirizzi le Province, su proposta delle ATO, individuino e delimitino fisicamente tali aree.

L'art. 3 stabilisce che la concessione di acqua può essere rivista con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento, qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse. Essa può essere rivista anche in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale; in tali casi la revisione non dà luogo ad indennizzo.

La norma introduce poi varie misure di cautela finalizzate ad un uso razionale della risorsa idrica, ovvero:

- la Regione disciplina con proprio regolamento i prelievi di acqua pubblica ad uso domestico;
- i progetti di bonifica dei siti inquinati che prevedono prelievi di risorsa idrica devono contenere le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo e all'impatto sull'acquifero, motivando le relative scelte;

- in via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti ed i corpi idrici, i soggetti esercenti pubblici servizi devono comunicare alla Regione dati georeferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il demanio idrico.

L'art. 5 disciplina invece la materia delle "acque meteoriche", riconducendone la gestione al servizio idrico integrato e prevedendo che i costi relativi siano computati sulla tariffa di riferimento del servizio di fognatura e depurazione.

Il capo III (artt. 6 - 14) reca disposizioni in tema di **utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento** e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, ripartendo nel modo seguente le relative funzioni normative ed amministrative:

- a) alla Giunta regionale è attribuito il compito di adottare con proprio regolamento disposizioni in materia;
- b) alle Province sono assegnate le funzioni amministrative;
- c) ad un atto del direttore generale (regionale) competente per materia è invece attribuito il compito di stabilire specifiche norme tecniche.

Secondo quanto stabilito dall'art. 8, il regolamento regionale e le norme tecniche dovranno disciplinare alcuni oggetti obbligatori:

- il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN);
- i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;
- le zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;
- i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica;
- i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori.

Gli enti locali sono tenuti ad adeguare gli atti ed i regolamenti di loro competenza alle disposizioni appena illustrate entro un anno dall'entrata in vigore della legge. La funzione di controllo per l'applicazione delle disposizioni stesse è attribuita alle Province; in caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica in esse previsti, la Provincia sospende l'attività di utilizzazione, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a centottanta giorni.

Il **capo IV** ha un contenuto molto variegato, poiché reca modifiche a diverse leggi regionali previgenti, accomunate soltanto dal fatto di intervenire nella vasta materia "ambiente".

Il primo gruppo di norme (artt. 15 - 22) provvede a novellare la L. R. n. 30 del 2000 in tema di inquinamento elettromagnetico. Fra le molte introdotte, una modifica di sicuro rilievo è contenuta nell'art. 18, che sostituendo l'art. 6-bis, istituisce presso l'ARPA il Catasto

degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva, nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA). A tal fine, la norma obbliga i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva "a presentare all' ARPA, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco degli impianti installati. Entro il medesimo termine i Comuni sono tenuti a comunicare all'ARPA gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 6 e 7".

L'art. 20, invece, riscrive interamente l'art. 9 della L. R. n. 30 del 2000, sancendo il divieto di localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile "nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali". La norma prosegue stabilendo che la localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico-architettonico e monumentale "è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici". L'art. 21 (sostituendo l'art. 11 della L. R. n. 30) istituisce poi il catasto degli impianti fissi di telefonia mobile, imponendo ai gestori di fornire semestralmente all'ARPA "i dati degli impianti autorizzati o per i quali sia intervenuta una modificazione soggetta a comunicazione".

L'art. 22, infine, (modificando l'art. 12 della legge previgente) reca una nuova definizione di impianto mobile di telefonia mobile, ovvero: "un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza".

Il secondo gruppo di norme del capo IV (artt. 23 - 32) modifica invece la L. R. n. 26 del 2003, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Le modifiche sono dirette essenzialmente a precisare la composizione e le funzioni del **Comitato tecnico di valutazione dei rischi**, del quale si precisa che deve farne parte il "Direttore" regionale dei Vigili del fuoco, in luogo dell' "Ispettore". Vengono poi definiti con maggiore precisione i compiti di consulenza dell'organo alla Provincia, in tema di: identificazione dei pericoli e valutazione della relativa probabilità, effettuate dai privati nelle schede tecniche di competenza; adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; verifiche ed ispezioni delle aziende a rischio di incidenti rilevanti.

Gli ultimi quattro articoli (artt. 33 - 36) intervengono su altre leggi regionali in materia ambientale. Risultano particolarmente interessanti gli artt. 33 e 34; la prima disposizione modifica la L. R. n. 7 del 2004, precisando a quali condizioni chi occupa senza titolo aree del demanio idrico può richiedere il rilascio della relativa concessione; mentre, la seconda, modificando la L. R. n. 6 del 2005, stabilisce che le Province possano assumere direttamente la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali (oltre alla possibilità, già prevista, di affidarla ai Comuni o ad altre forme associative).

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 5

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla "Rete europea degli Enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio" (RECEP)

L'art. 64 dello Statuto emiliano-romagnolo prevede che la Regione possa aderire, tramite un'apposita legge, a società, associazioni o fondazioni che svolgano attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale.

La legge regionale n. 5 del 2007, in applicazione di tale previsione, autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare, quale membro fondatore, alla costituzione della "Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio" (RECEP).

La RECEP è un'associazione costituita da enti locali e regionali europei, sotto l'egida del Consiglio d'Europa, che ha l'obiettivo di favorire la conoscenza e l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale, partendo dalla valorizzazione delle esperienze esistenti.

La legge subordina la partecipazione alla RECEP al fatto che l'associazione non persegua fini di lucro e che il suo statuto sia informato ai principi democratici della Statuto della Regione Emilia-Romagna. I poteri di nominare i rappresentanti regionali negli organi della RECEP è attribuito alla Giunta; al Presidente della Regione (o a un suo delegato) è invece assegnato il compito di esercitare i diritti inerenti alla qualità di membro fondatore dell'Organismo.

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 6

Disposizioni in materia di distribuzione commerciale

La legge si divide in due parti: la prima contiene norme varie in materia di distribuzione commerciale, mentre la seconda reca la disciplina organica dell'attività di *phone center*.

Per quanto riguarda i contenuti della prima parte, l'art. 2 introduce due nuovi articoli nella L. R. n. 14 del 1999: il 16-bis e il 19-bis. La prima disposizione assegna alla Giunta il compito di individuare i giorni di festività durante i quali gli esercizi commerciali devono osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva, facendo salva comunque la possibilità per i Comuni di prevedere specifiche deroghe. L'art. 19-bis introduce, invece, il divieto di esercitare congiuntamente nello stesso punto-vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, prevedendo al contempo una serie di eccezioni (relative a: materiali per l'edilizia, articoli per impianti idraulici ed igienici, auto-moto-cicli, ecc.).

L'art. 3 modifica poi vari articoli della L. R. n. 14 del 2003, che disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. La prima innovazione consiste nell'assegnazione esplicita ai Comuni del potere di vigilare sul rispetto dell'obbligo di esporre nei pubblici esercizi l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e il listino prezzi. La seconda innovazione comporta l'eliminazione del requisito dell'iscrizione per almeno cinque anni al registro degli esercenti il commercio quale condizione per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. La terza innovazione, infine, consiste nell'introduzione della sospensione dell'attività fino a tre giorni - in luogo della revoca dell'autorizzazione, precedentemente sancita dalla L. R. n. 14 del 2003 - per gli esercenti che non rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitanti delle aree limitrofe.

L'art. 4 riguarda la materia - completamente nuova - della vendita dei farmaci senza obbligo di ricetta medica al di fuori delle farmacie; esso impone agli esercizi commerciali un adempimento non previsto dalla normativa statale: la comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività al Comune in cui ha sede l'esercizio.

Il secondo capo della legge, come accennato, regola invece i centri di telefonia (denominati anche "*phone center*"), definendoli come esercizi aperti al pubblico che pongono "a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinati ad altre attività".

L'art. 6 ne riconduce la disciplina all'ambito di applicazione delle disposizioni del d. lgs. n. 114 del 1998 relative alle attività commerciali non alimentari; assegna poi ai Comuni il potere di stabilire: requisiti igienico-sanitari, misure dirette a "tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità delle aree limitrofe" e indicazioni circa le attività che non possono essere svolte nei medesimi locali.

L'art. 7 concede a coloro che esercitano l'attività di *phone center* un anno di tempo per adeguarsi alle disposizioni del d. lgs. n. 114 del 1998; i Comuni possono però autorizzare - per un periodo di tempo determinato - il proseguimento dell'attività dei centri di telefonia, operanti al momento in cui entreranno in vigore le disposizioni comunali, privi dei requisiti minimi previsti dalle stesse disposizioni.

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 7**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all' "Euroregione adriatica"**

La legge in oggetto costituisce applicazione dell'articolo 64, comma 3 dello Statuto regionale ai sensi del quale " la partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche."

Con la presente legge, quindi, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, all'associazione di diritto croato, senza scopo di lucro, Euroregione Adriatica (EA).

L'EA costituita, sotto l'egida del Consiglio d'Europa, da Enti locali territoriali che si affacciano sulle sponde del mare Adriatico, persegue la finalità di promuovere la cooperazione per lo sviluppo dei territori transfrontalieri attraverso il coordinamento delle politiche territoriali e lo scambio di progetti.

La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'associazione non persegua fini di lucro e che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto regionale.

Ai fini del rispetto del dettato dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto regionale, viene inoltre disposto che la Giunta regionale, in caso di modifiche sostanziali allo statuto dell'associazione, curi l'informazione preventiva all'Assemblea legislativa.

La Regione Emilia-Romagna è autorizzata dalla presente legge a versare una quota associativa annuale che, per gli esercizi successivi al 2007, corrisponde alla quota annua prevista dallo statuto dell'associazione per ciascun membro associato.

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 8

Promozione della coltura della canapa (cannabis sativa L.) e altre colture innovative nel territorio dell'Emilia-Romagna

Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna intende promuovere la coltura della canapa insieme ad altre colture innovative attraverso la strutturazione di filiere produttive complete ed integrate con i segmenti della logistica, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivati, in modo da sostenere la competitività sia in ambito agricolo che industriale.

Le varie componenti della canapa si prestano a diversi utilizzi e possono diventare importante materia prima naturale per l'industria come quella automobilistica e quella tessile o possono trovare impiego nei settori della cosmetica, della alimentazione e della farmaceutica.

Il provvedimento concede contributi ai soggetti che producono, lavorano, trasformano e commercializzano la canapa e che realizzano determinate attività, tra cui interventi strutturali sulla filiera o studi di fattibilità.

In particolare, viene data priorità nella concessione dei contributi ai soggetti aggregati in filiera.

La legge, inoltre, esclude qualsiasi attività finalizzata alla produzione e all'estrazione di sostanze stupefacenti.

Spetta alla Giunta regionale fissare i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi in coerenza con gli stanziamenti previsti nel Piano di sviluppo rurale.

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2007, n. 9**Razionalizzazione dell'impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale**

La presente legge si articola in due capi. Al **capo I** si rinvergono finalità e principi volti ad introdurre misure per favorire l'efficienza della pubblica amministrazione, intesa come sistema, attraverso l'individuazione, tra la Regione Emilia-Romagna e gli enti territoriali della regione stessa, di requisiti minimi di uniformità nell'ambito dei sistemi professionali e mediante la certificazione dei crediti professionali, anche al fine di rendere più agevole la mobilità del personale e per perseguire l'obiettivo di contenimento della spesa in materia di personale.

Il **capo II**, in coerenza con le disposizioni contenute nella Finanziaria 2007, introduce degli interventi straordinari volti alla stabilizzazione dei rapporti di impiego temporaneo e detta disposizioni ai fini dell'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo del personale regionale e del concorso al contenimento della spesa pubblica. La Regione con tali norme mira ad avviare un processo per contrastare la precarietà.

Dunque, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni professionali e nel rispetto dei vincoli della dotazione organica e degli obiettivi di contenimento della spesa, la Regione Emilia-Romagna individua, per il triennio 2007-2009, degli interventi straordinari di stabilizzazione.

Tali misure straordinarie riguardano il personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che abbia maturato nel periodo 2002-2006, tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa presso l'amministrazione regionale, secondo le modalità di cui all'art. 5.

L'articolo 5, inoltre, prevede che i primi ad essere stabilizzati (con assunzione diretta) tra coloro che hanno l'anzianità sopra indicata, sono coloro che sono risultati idonei in una procedura selettiva pubblica di natura concorsuale indetta dalla Regione. Per coloro che, invece, sono in possesso dei requisiti di anzianità, ma che non hanno conseguito l'idoneità in concorsi indetti dalla Regione, è richiesto il superamento di una procedura selettiva riservata.

L'articolo 7, poi, prevede misure straordinarie per i fabbisogni temporanei stabilendo che, nel caso vengano formulate graduatorie per le assunzioni di personale a tempo determinato, almeno il 60% dei posti sia riservato ai soggetti con cui la Regione abbia stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ultimo quinquennio e per almeno un anno, entro il 29 settembre 2006.

L'articolo 8, inoltre, estende l'applicazione delle norme del Capo II anche agli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione ed al Servizio sanitario regionale, al quale viene, in particolare, applicato il comma 565 della legge finanziaria 2007.

Infine, viene stabilito, all'articolo 9, che la Regione, nel bandire procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, dovrà valorizzare adeguatamente le esperienze lavorative e formative maturate presso l'amministrazione regionale.

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 10**Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione**

Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna ha inteso disciplinare le funzioni che il decreto legislativo n. 386 del 2003, di attuazione della Direttiva 1999/105/CE, ha assegnato al legislatore regionale in materia di produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione.

Tra le finalità della legge si rinviene la necessità di promuovere la diffusione delle specie forestali autoctone al fine di evitare l'inquinamento del patrimonio genetico delle popolazioni forestali locali, e quella di produrre piante forestali di qualità per ridurre il rischio di fallimento degli impianti di rimboschimento.

All'articolo 2 si prevede che la Giunta regionale possa allargare il numero delle specie ricadenti nell'ambito di applicazione della legge inserendo, nell'elenco delle piante forestali, le specie attualmente non contemplate nell'elenco nazionale, ma ritenute di particolare interesse regionale.

Inoltre, è stabilito che sia considerato materiale forestale tutto ciò che viene impiantato nell'ambito del territorio rurale, ad esclusione dell'arboricoltura da frutto.

Il provvedimento in oggetto mira anche a realizzare una semplificazione amministrativa laddove, all'articolo 4, prevede che l'autorizzazione alla produzione di piante, rilasciata dai Servizi fitosanitari, sia comprensiva anche dell'autorizzazione a produrre piante forestali, a differenza della precedente disciplina che prevedeva due distinte autorizzazioni da richiedere una alla Camera di Commercio e l'altra al Servizio fitosanitario regionale.

Viene inoltre disposto che, l'attuale registro regionale dei produttori di piante abbia un'apposita sezione dedicata a coloro che producono, solo, o anche, piante forestali.

All'articolo 7 viene istituito il Registro regionale delle specie forestali presenti nel territorio regionale.

La Regione poi rilascia, avvalendosi tra gli altri anche delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, sia certificati di provenienza per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel Registro, sia certificati di identità clonale.

L'articolo 8 istituisce la Commissione regionale per la produzione e la commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione, la cui attività consiste nel fornire supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia e nell'esprimere pareri.

Infine, è previsto che la vigilanza ed il controllo del materiale forestale di moltiplicazione e le ispezioni ufficiali sui fornitori autorizzati, siano esercitate dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 11

Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali

La legge in esame disciplina, ai sensi dell'articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali non gestiti direttamente dagli stessi, disponendo che la gestione di tali impianti sia affidata, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

All'articolo 2, dopo avere precisato che per "gestione dell'impianto sportivo" si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi, viene specificato quale tipologia di impianti è esclusa dal campo di applicazione della legge come, ad esempio, quelli gestiti da società a capitale interamente pubblico.

Per quanto concerne le modalità di affidamento del servizio, l'articolo 3 stabilisce i casi in cui si può derogare, in virtù della struttura del territorio e dell'impianto stesso, alle procedure ad evidenza pubblica avvalendosi, invece, dell'affidamento diretto.

Oltre la necessaria garanzia che l'impianto sia aperto a tutti i cittadini, gli enti locali, per l'affidamento della gestione, devono tenere in considerazione ulteriori criteri, quali ad esempio una valutazione dell'esperienza maturata nel settore da parte dell'affidatario, insieme al radicamento sul territorio e alla qualificazione professionale degli istruttori e allenatori, congiuntamente ad una valutazione relativa al piano economico.

L'articolo 5, invece, disciplina le convenzioni intercorrenti tra gli enti locali proprietari ed il soggetto affidatario, stabilendo che tali convenzioni debbano prevedere i criteri d'uso dell'impianto e contenere sia il piano di utilizzo, sia il piano di conduzione tecnica. Il primo stabilisce le tipologie dell'utenza e gli orari di utilizzo dell'impianto, il secondo, invece, contiene la descrizione delle attività di manutenzione e di custodia dell'impianto.

Le priorità a cui devono tendere le convenzioni riguardano anche la promozione sportiva sul territorio e l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

All'articolo 6 è previsto un reciproco scambio di informazioni e dati statistici tra la Regione, gli enti locali ed i soggetti gestori degli impianti, al fine di monitorare il sistema sportivo regionale.

Infine, è stabilito che le funzioni di vigilanza e controllo, che riguardano la gestione degli impianti sportivi, siano esercitate dall'ente proprietario.

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 12**Promozione dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale**

Con la legge n. 12 del 2007 la Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove l'attività di solidarietà sociale consistente nel recupero - presso gli esercizi commerciali, le aziende di ristorazione e le imprese produttive - delle eccedenze di generi alimentari, poi redistribuite ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza. A tal fine, l'Ente regionale può avvalersi di enti no profit in possesso di documentata esperienza.

La Regione, inoltre, opera per rimuovere le condizioni di disagio personale dovute a necessità di natura alimentare, promuovere la cultura della nutrizione e favorire accordi spontanei tra le aziende del settore alimentare e gli enti no profit che svolgono l'attività di recupero.

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione

Con la legge n. 15 del 2007 la Regione Emilia-Romagna disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, nonché a favorire l'internazionalizzazione dei percorsi di ricerca e dei percorsi formativi e professionali.

I destinatari degli interventi previsti dalla legge sono:

- a) gli studenti iscritti alle Università e agli Istituti di grado universitario con sede in Emilia-Romagna;
- b) i neolaureati presso i medesimi istituti, inseriti in progetti di ricerca, in progetti di mobilità internazionale e in progetti di inserimento lavorativo;
- c) gli studenti e i neolaureati **stranieri** inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa e in programmi di ricerca che si svolgano nel territorio dell'Emilia-Romagna;
- d) i ricercatori e i professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri, nell'ambito di accordi con le Università aventi sede in Emilia-Romagna.

Gli interventi che la legge predispone sono di quattro tipi:

- a) **misure di sostegno economico;**
- b) **servizi di sostegno e accompagnamento alle attività di studio;**
- c) **interventi edilizi;**
- d) **attività di documentazione, ricerca, analisi e monitoraggio.** Tali interventi sono contemplati e coordinati da un apposito piano regionale, approvato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta, con cadenza di norma triennale; esso indica gli obiettivi generali da perseguire e gli obiettivi da realizzare in via prioritaria, nonché le azioni e gli strumenti necessari.

Alla Giunta spetta il compito di dare concreta attuazione alle previsioni del piano, approvando, previo parere della commissione assembleare competente: gli standard minimi di qualità dei servizi; i requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso; i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici; gli standard a cui devono corrispondere le strutture immobiliari per le quali sia richiesto l'accesso alle agevolazioni.

La legge istituisce poi **tre nuovi organi: la Conferenza regionale dei Comuni aventi sede universitaria, la Consulta regionale degli studenti e l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori.**

La Conferenza è nominata dal Presidente della Regione ed è composta dall'Assessore regionale competente per materia, che la presiede, e dai sindaci dei Comuni interessati o loro delegati; svolge funzioni consultive, di confronto e collaborazione istituzionale nelle materie disciplinate dalla legge.

La Consulta è composta da studenti designati, fra i propri componenti, dai Consigli studenteschi delle Università e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri Istituti di grado universitario; è nominata dal Presidente della Regione ed è formata da ventuno membri. Svolge funzioni consultive in merito al piano regionale degli interventi previsto dalla legge ed in merito ai relativi atti esecutivi adottati dalla Giunta; può altresì formulare valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti.

L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (che di seguito sarà denominata "Azienda") svolge un ruolo fondamentale all'interno del sistema di servizi disciplinato dalla legge, **sostituendo tutti gli organismi analoghi attualmente presenti sul territorio regionale. Essa è un ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, cui sono affidati tutti i compiti di gestione concreta del sistema:** definire annualmente, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale, i requisiti per l'accesso ai servizi e agli interventi; fissare il sistema tariffario riferito ai diversi servizi, approvando i relativi bandi di concorso; stabilire l'ammontare annuale degli interventi di sostegno economico accessibili tramite concorso; gestire i servizi e gli interventi previsti dalla legge secondo criteri di economicità; assumere iniziative volte all'acquisizione di nuove risorse.

Organi dell'Azienda sono: il Presidente, il consiglio d'amministrazione e il collegio dei revisori.

Il consiglio d'amministrazione è composto dal Presidente e da cinque consiglieri, nominati dalla Giunta regionale, ad eccezione di un componente, eletto dalla Consulta regionale degli studenti. Esso dura in carica fino a sei mesi dopo l'inizio di ogni legislatura regionale e dispone, in particolare, del potere di nominare il direttore dell'Azienda. Anche il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili; dura in carica quattro anni.

L'Azienda può dotarsi di uno statuto interno – adottato dal consiglio di amministrazione – per disciplinare il proprio funzionamento, l'organizzazione e le competenze dei suoi organi. Tutti gli atti fondamentali dell'Azienda sono comunque soggetti all'approvazione della Giunta: lo stesso statuto, il regolamento di contabilità e dei contratti, il bilancio di previsione annuale, la dotazione organica e le sue variazioni, ecc.

L'Azienda dispone di personale e patrimonio propri, che può gestire nell'ambito del limite di spesa fissato con la legge di bilancio regionale; il suo bilancio annuale deve comunque presentare il pareggio finanziario.

Tra i mezzi finanziari a sua disposizione figurano anche i finanziamenti derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui alla L. R. n. 18 del 1996.

L'Azienda è costituita a far data dal 1° ottobre 2007 e **a decorrere dal 1° gennaio 2008 subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro e di tutti i rapporti attivi e passivi, nella proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, che sono soppresse.**

Passando all'esame della tipologia di interventi predisposti dalla legge, vengono in considerazione prima di tutto le **misure di accompagnamento**. Tra esse, la più significativa è sicuramente lo sportello unico per lo studente, disciplinato dall'art. 8. Esso è attivato presso ciascuna sede universitaria centrale o decentrata, con il compito di fornire informazioni sulle condizioni per l'accesso all'offerta formativa di grado universitario, informazioni specifiche sui servizi per studenti disabili e stranieri, nonché servizi interattivi su rete telematica per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili necessarie per la fruizione degli interventi disciplinati dalla stessa legge.

Gli **interventi di sostegno economico** introdotti dalla legge sono di quattro tipi: a) borse di studio; b) prestiti; c) assegni formativi; d) contributi.

La borsa di studio è definita dall'art. 10 come una "provvidenza resa in denaro o servizi, riservata agli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione". E' attribuita tramite concorso, sulla base di bandi pubblicati annualmente dall'Azienda che indicano i requisiti di merito necessari, nonché le condizioni, le modalità e i tempi dell'eventuale restituzione all'Azienda stessa.

Anche i "prestiti", come le borse di studio, sono concessi tramite concorso ed attingono ad un apposito fondo di rotazione costituito e gestito dall'Azienda; contrariamente alle borse di studio, però, essi devono essere restituiti, senza interessi, entro un anno dall'accertamento della perdita dei requisiti di merito, secondo modalità definite dai bandi di concorso. Soltanto per gli studenti meritevoli, che risultino privi o carenti di mezzi, i prestiti sono a fondo perduto.

A norma dell'art. 12, gli "assegni formativi" costituiscono invece "un concorso economico per ridurre i costi d'iscrizione e frequenza a master e a percorsi di alta formazione e specializzazione".

I "contributi", infine, si configurano come interventi finalizzati a sostenere economicamente attività formative specifiche, oppure come sussidi integrativi delle borse di studio e degli assegni erogati a studenti disabili o ad altri studenti in condizioni di particolare disagio.

Gli artt. 14 e 15 disciplinano il diverso settore degli **interventi edilizi**, stabilendo che la Regione finanzia opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature. Il "servizio abitativo" si caratterizza per ampiezza di tipologie e soluzioni, e per diffusione territoriale, in funzione della differenziazione e diversificazione della domanda; è costituito dall'offerta dell'Azienda e dall'offerta delle Università e di altri soggetti

accreditati. Accanto al “servizio abitativo” la legge garantisce il “servizio di ristorazione”, secondo modalità stabilite dall’Azienda.

All’Azienda, infine, è attribuito il compito di **controllare il rispetto delle disposizioni contenute nella legge**, nonché di applicare le relative eventuali sanzioni amministrative.

La legge si chiude con una clausola valutativa, che consente all’Assemblea legislativa di esercitare un controllo effettivo sull’attuazione della legge. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale deve presentare alla commissione assembleare competente una relazione che offra risposte documentate a quesiti specifici: a) quali sono le tipologie dei beneficiari dei diversi interventi di sostegno economico e in che misura tali interventi rispondono ai bisogni degli studenti; b) quali iniziative sono state adottate al fine di aumentare la mobilità internazionale di studenti, ricercatori e docenti e quali sono stati i risultati; c) in che misura i servizi per l’accoglienza sono stati in grado di soddisfare, in termini di quantità, qualità e costi, gli standard approvati dalla Giunta regionale, nonché le esigenze abitative e di ristorazione degli studenti universitari, e quali sono gli eventuali aspetti da migliorare.

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 16

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche

La legge in oggetto interviene, apportando alcune modifiche, sulla legge n. 8 del 1994 al fine di migliorarne alcuni aspetti applicativi e di chiarirne talune previsioni, senza, però, intaccarne l'impianto.

L'intervento incide principalmente su quelle disposizioni che sono dedicate agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), alla cui organizzazione viene apportata una revisione.

Non viene meno il carattere privatistico degli ATC, ma viene raggiunto un punto di equilibrio tra gli spazi di autogoverno degli ATC ed una regolazione pubblica più penetrante, attraverso anche un'accentuazione della funzione di controllo provinciale.

Infatti, all'art.17, viene chiarito il ruolo delle Province, prevedendo, tra l'altro, che controllino preventivamente la legittimità degli statuti e dei regolamenti degli ATC.

All'articolo 18, invece, si prevede che la Provincia possa intervenire in tutti i casi in cui vengano rilevate violazioni alla legge o alle direttive collegate.

L'articolo 16, che riscrive totalmente la norma relativa agli organi dell'ATC, attribuisce all'assemblea generale funzioni di controllo e di programmazione insieme all'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e del conto consuntivo, e dispone, inoltre, che spetti alla Provincia la nomina dei membri del consiglio direttivo in base alle designazioni effettuate dalle associazioni degli agricoltori, dei cacciatori e degli ambientalisti.

Per quanto riguarda la gestione delle zone di protezione è disposto che possa avvenire anche attraverso convenzioni con le organizzazioni professionali agricole, oltre ai già previsti ATC e associazioni di protezione ambientale.

Il provvedimento, inoltre, prevede che la conformazione degli ATC debba tendere ad una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione dei compiti da realizzare nel rispetto degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.

La legge, altresì, rende obbligatorie strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali ed istituisce la Conferenza degli ATC, costituita dai rispettivi presidenti, che la Regione deve convocare almeno una volta all'anno e che rappresenta la sede di confronto sull'attività di gestione faunistico-venatoria.

Tra le varie misure si ricorda, inoltre, la previsione di facilitazioni per i portatori di handicap, l'utilizzo da parte degli ATC di un sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni e l'inserimento di un articolo dedicato alla protezione dei dati personali.

In merito, invece, alle funzioni di vigilanza venatoria, l'articolo 34 chiarisce quali siano le figure di cui possono avvalersi le Province.

Infine, si segnala l'inasprimento di alcune sanzioni essendo stata anche prevista la sospensione del tesserino venatorio, per almeno sei giorni, nel caso si verificano alcune gravi violazioni quali ad esempio l'uso di bocconi avvelenati, il mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio e la detenzione di tesserini contraffatti.

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17

Disposizioni in materia di prevenzione e cura del tabagismo

Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove la prevenzione, la cura ed il controllo del tabagismo, al fine di ridurre i danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo. Attraverso il Piano regionale di intervento triennale, predisposto dalla Giunta entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, vengono previsti interventi intersettoriali concernenti:

- la prevenzione del tabagismo, attraverso la promozione di stili di vita sani, con particolare riguardo alle scuole ed ai luoghi di lavoro;
- la cura ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per smettere di fumare e la collaborazione dei medici di medicina generale;
- il rispetto del divieto di fumo nei luoghi pubblici e di lavoro.

La definizione di accordi per l'attuazione di tali interventi, realizzati dalle Aziende Sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, viene promossa dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria.

Tale legge, al fine di promuovere la totale assenza di fumo, prevede alcune disposizioni specifiche relative a diversi ambiti:

- nelle strutture sanitarie, allo scopo di promuovere la salute dei pazienti, per motivi d'igiene e di decoro ambientale, il divieto di fumo viene esteso anche alle aree aperte limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate e segnalate; inoltre, per garantire il rispetto di tale divieto, vengono previste iniziative informative e formative da parte delle Aziende sanitarie, nei confronti del personale;
- nelle scuole, vengono previste azioni informative ed educative volte a sensibilizzare gli studenti ed il personale docente e non, circa l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse;
- nei luoghi di lavoro, vengono stabilite, accanto al controllo sul rispetto del divieto di fumo, apposite azioni informative per i lavoratori;
- negli esercizi di ristoro, viene prevista la collaborazione attiva degli esercenti, supportata da opportune iniziative informative.

Inoltre, al fine di rendere effettiva l'assenza di fumo nei servizi sanitari, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e all'interno di esercizi pubblici, vengono attribuiti ai datori di lavoro obblighi relativi all'osservanza del divieto di fumo, alla garanzia di una adeguata informazione sui rischi per la salute derivanti dal fumo, al rispetto dei requisiti impiantistici, previsti dal decreto del presidente del Con-

siglio dei Ministri 23 dicembre 2003, per le eventuali aree riservate ai fumatori.

- Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle disposizioni contenute nella legge, sono esercitate dai Comuni e dalle Aziende Unità sanitarie locali. Si tratta di sanzioni amministrative i cui proventi sono attribuiti alle Aziende Unità sanitarie locali territorialmente competenti, le quali, annualmente, fornendo il relativo rendiconto, ne devolvono il 30% ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni della legge.

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18**Provvedimenti per promuovere l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambito regionale**

La legge 18 del 2007 riconosce la fibrillazione ventricolare quale una delle cause più rilevanti di mortalità e, al fine di garantire la tempestività e l'efficacia degli interventi in essa previsti, promuove la diffusione di defibrillatori semiautomatici esterni, in maniera coordinata su tutto il territorio regionale. Si tratta di apparecchi trasportabili, di piccole dimensioni e facilmente maneggevoli, dopo poche ore di corso. Infatti, per garantire un corretto uso di tali strumenti, la legge in questione si preoccupa di assicurare la formazione dei soggetti che andranno ad utilizzare i defibrillatori semiautomatici esterni e di definire misure di sostegno finanziario in tal senso. Inoltre, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, viene prevista la predisposizione, da parte delle Aziende sanitarie territorialmente competenti, di progetti di defibrillazione precoce, aventi anche lo scopo di individuare le sedi e le strutture nelle quali collocare i defibrillatori. In particolare, il modello a rete previsto per l'uso di questi strumenti dà priorità ad esigenze motivate da flussi significativi di popolazione e dalla distanza dalle sedi del sistema di emergenza territoriale. Ciò induce a destinare tale modello ai luoghi particolarmente frequentati (come scuole, palestre, stadi, centri sociali per anziani, centri commerciali, ecc.) ed alle zone montane e rurali, nelle quali risulta difficile l'arrivo delle ambulanze in tempi rapidi.

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 19**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERSS)**

La legge n. 19 del 2007 si prefigge lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e turistico della Regione Emilia-Romagna, attraverso il riconoscimento e la diffusione delle più antiche manifestazioni storico-rievoative organizzate nel suo territorio.

Con tale legge, la Regione Emilia-Romagna viene autorizzata a partecipare all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERSS), costituita il 5 marzo 2005 presso la città di Faenza.

La partecipazione della Regione risulta subordinata a determinate condizioni:

- l'associazione non può perseguire fini di lucro;
- l'associazione deve conseguire la personalità giuridica ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- l'associazione deve conformarsi alle disposizioni della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 - Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).

La Regione provvede al finanziamento dell'associazione mediante un contributo annuale quale quota associativa. La Giunta regionale concede contributi per la realizzazione dei programmi di attività coordinate, presentati dall'associazione insieme ai relativi piani finanziari. Annualmente, l'associazione presenta alla Giunta regionale una relazione attestante la realizzazione delle attività programmate.

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 20

Riordino di partecipazioni societarie regionali, partecipazione alle Società CERMET Società cons. a r.l. e NuovaQuasco Società cons. a r.l.

La legge n. 20 del 2007 si inserisce nel quadro della razionalizzazione del sistema delle società a partecipazione regionale.

Essa risulta articolata in tre capi, i quali disciplinano:

- la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società consortile a responsabilità limitata CERMET (Certificazione e ricerca per la qualità), e le relative condizioni (Capo I);
- la partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata NuovaQuasco (Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire), e le relative condizioni (Capo II);
- le norme comuni (Capo III) ad entrambe le Società, riguardanti i bilanci delle società stesse e l'esercizio dei diritti inerenti la qualità di socio.

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2007, n. 21

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione "Scuola interregionale di polizia locale". Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)

Attraverso la legge regionale n. 21 del 2007 vengono apportate alcune modifiche alla precedente legge regionale n. 24 del 2003 recante: "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", con la quale sono state disciplinate le politiche regionali per il miglioramento della sicurezza e per la qualificazione delle strutture di polizia locale.

Infatti, l'art. 1 della l.r. n. 21 del 2007, introducendo il nuovo Capo III bis, che istituisce la Fondazione "Scuola interregionale di polizia locale", sostituisce l'art. 18 della l.r. n. 24 del 2003, relativo alla formazione della polizia locale, il quale disponeva che, la Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata, costituita ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, un'offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio.

Il nuovo Capo III bis risulta composto da cinque articoli (da 18 a 18 quinquies):

- l'art. 18 autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare come socio fondatore alla costituzione della Fondazione "Scuola interregionale di polizia locale", accanto alla Toscana ed alla Liguria. Inoltre, tale norma individua le funzioni che la Regione intende svolgere attraverso la Fondazione, cioè programmare e realizzare attività formative obbligatorie e iniziative formative di diretto interesse regionale, promuovere e coordinare le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale della polizia locale.
- L'art. 18 bis elenca le finalità perseguite dalla Fondazione, tra cui: lo sviluppo delle attività di formazione del personale appartenente alla polizia locale; la diffusione del patrimonio tecnico-scientifico di tale categoria; la realizzazione di corsi e seminari di specializzazione ed aggiornamento, e di moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi di polizia locale; lo sviluppo di progetti di ricerca e di collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere.
- L'art. 18 ter prevede inoltre che l'offerta formativa della Fondazione produca crediti formativi, riconosciuti sul territorio regionale, che verranno valutati nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale.
- L'art. 18 quater stabilisce le condizioni per la partecipazione della Regione alla Fondazione.
- L'art. 18 quinquies prevede la partecipazione della Regione alla costituzione del Fondo di dotazione, attraverso un contributo di euro 100.000,00. Inoltre, la Regione sarà tenuta, annual-

mente, a predisporre il piano delle attività ed a destinarvi le relative risorse.

L'art. 3, della legge, infine, nel modificare l'art. 21 della L.R. n.24/2003, fa slittare al 31 dicembre 2009 il termine entro cui le strutture di polizia municipale devono raggiungere degli standard di servizi minimi per potere essere riconosciute come corpi di polizia locale. Le rimanenti strutture vengono invece identificate come servizi di polizia locale.

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2007, n. 23**Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria**

La legge regionale n. 23 del 2007 si prefigge lo scopo di dare attuazione ad uno degli istituti previsti dal nuovo Statuto regionale, cioè la Consulta di garanzia statutaria, il cui compito principale consiste nel garantire il rispetto e la conformità delle leggi regionali allo Statuto. Attraverso la legge in esame, che consta di 17 articoli, vengono regolati, nello specifico, la costituzione, il funzionamento ed i compiti della Consulta.

In particolare, l'art. 2 specifica i compiti e le funzioni della Consulta, cioè prendere atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e determinare le modalità di amministrazione ordinaria fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, esprimere pareri di conformità delle leggi e regolamenti regionali allo Statuto, adottare provvedimenti ed esprimere pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum. Inoltre, qualora lo richiedano almeno 1/5 dei consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali o la Giunta regionale, la Consulta esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo Statuto. I pareri espressi dalla Consulta non risultano vincolanti, ma richiedono una motivazione in caso di dissenso rispetto al parere reso.

Di notevole importanza risulta l'art. 7, che riconosce autonomia organizzativa e regolamentare alla Consulta, prevedendo che la disciplina per l'esercizio delle funzioni sia approvata con regolamento a maggioranza dei componenti. Inoltre, annualmente e prima della predisposizione del bilancio dell'Assemblea legislativa, la Consulta definisce le risorse finanziarie ed umane necessarie per il proprio funzionamento.

Gli artt. 9 e 10 disciplinano le modalità di esercizio e le decisioni relative ad uno dei più rilevanti compiti della Consulta, cioè esprimere parere di conformità dei progetti di legge e dei regolamenti allo Statuto. La richiesta di parere può essere presentata solo dopo l'approvazione finale in Assemblea dell'intero provvedimento. La Consulta è tenuta a pronunciarsi entro quindici giorni dalla richiesta di parere, dichiarando la non conformità di tutte o di alcune disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato oppure indicando le modifiche necessarie per eliminare le incompatibilità con lo Statuto. Il parere della Consulta non risulta vincolante per l'Assemblea, che potrà decidere di recepirlo in tutto o in parte oppure di non recepirlo, motivando, in quest'ultimo caso, le ragioni del dissenso.

L'art. 11 disciplina i pareri che la Consulta rende in materia di iniziativa popolare e di referendum, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto. In materia di referendum consultivo, in particolare, la Consulta agisce secondo quanto sancito dall'art. 21, comma 2, dello Statuto regionale.

L'art. 12 disciplina poi il parere sui conflitti di competenza.

L'art. 15, infine, prevede le modalità di intervento della Consulta nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa e di decadenza della Giunta regionale.

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26

Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007))

La legge regionale n. 26 del 2007, in attuazione dei principi previsti dalla legge finanziaria 2007, razionalizza le condizioni di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società, al fine di evitare un'invasione nella sfera di competenza statale in materia di ordinamento civile e di contenere la spesa regionale. La legge in esame si applica alle società nelle quali la Regione detiene, da sola o insieme ad enti subregionali o ad Aziende sanitarie, la totalità o la maggioranza del capitale. L'applicazione di tale legge, invece, risulta esclusa per le società partecipate dallo Stato o da enti pubblici nazionali. Per le restanti società partecipate dalla Regione si prevedono norme differenziate: nel caso di partecipazioni degli enti locali, si applicano le norme previste per le società partecipate da tali enti; per le altre società partecipate dalla Regione, ma non dagli enti locali, si applicano le norme civilistiche, che non comportano limiti al numero dei componenti degli organi e ai relativi compensi.

Infatti, la legge n. 26 del 2007, per le società in cui la Regione detiene la totalità o la maggioranza del capitale prevede, quale organo di gestione, un amministratore unico o un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Inoltre, vengono stabiliti i compensi spettanti agli amministratori di tali società (amministratore unico, presidente e componenti del Consiglio di amministrazione) e si specifica che la loro carica non può durare per più di due mandati consecutivi.

Infine, la legge in esame interviene in modifica di alcune leggi regionali sempre concernenti la partecipazione della Regione Emilia-Romagna a diverse società.

In particolare, risultano modificate le seguenti leggi regionali: n. 25 del 1993, relativa alla partecipazione alla società ERVET; n. 7 del 1998, attinente alla partecipazione alla società APT servizi; n. 7 del 1999, riguardante la partecipazione alla società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini"; n. 39 del 2000, relativa alla partecipazione alla società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA"; n. 28 del 2003, attinente alla partecipazione alla società CUP 2000; n. 11 del 2004, relativa allo "Sviluppo regionale della società dell'informazione"; n. 20 del 2007, riguardante la partecipazione alle società Cermet e Nuovaquasco.

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 27**Riduzione del numero di componenti degli organi del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e dell'azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)**

La legge regionale n. 27 del 2007, al fine di porsi in linea con le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 e di operare un contenimento della spesa pubblica, provvede a ridurre il numero dei componenti degli organi del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) oltre ad apportare alcune modifiche alle leggi regionali istitutive di tali organi. La legge in esame consta di tre articoli, il primo dei quali modifica la legge regionale n. 1 del 2001, istitutiva del CORECOM. Quest'ultimo, dunque, non risulta più composto da nove componenti, ma da tre componenti compreso il Presidente, di cui due sono eletti dall'Assemblea legislativa con votazione segreta e con voto limitato. Il Presidente e gli altri componenti del CORECOM restano in carica per cinque anni e si procede al rinnovo integrale del Comitato entro sessanta giorni dalla scadenza; mentre, in caso di cessazione anticipata dalla carica di uno o più componenti, si procede al rinnovo parziale entro sessanta giorni dalla cessazione dalla carica. Al Presidente del CORECOM viene corrisposta un'indennità pari al 45% dell'indennità spettante ai consiglieri regionali, mentre agli altri componenti spetta un'indennità pari al 30%.

L'art. 2 della legge n. 27 del 2007 modifica la legge regionale n. 1 del 1989, istitutiva dell'ARNI. A riguardo, vengono mantenuti come organi dell'Azienda, il Presidente e la Commissione amministratrice, mentre il Collegio dei revisori dei conti viene sostituito con un revisore contabile unico. Si provvede, inoltre, a ridurre il numero dei componenti della Commissione, che passa da sei componenti più il Presidente, a due componenti oltre la figura del Presidente, eletti all'inizio di ogni legislatura dall'Assemblea legislativa con voto limitato.

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28

Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi

La presente legge ha ad oggetto la disciplina, relativamente ai profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale, dello svolgimento delle attività di acquisizione di beni e servizi.

Senza entrare nella descrizione analitica del lungo articolato, va precisato che, la Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, ha inteso adeguare, in via complessiva, la normativa regionale in materia di acquisizione di beni e servizi alla disciplina nazionale contenuta nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Non potendo poi le regioni prevedere una disciplina diversa da quella del Codice, le norme regionali preesistenti sono rimaste applicabili solo per la disciplina di quegli ambiti che non sono regolati dal Codice, e che risultano compatibili con esso.

La legge n. 28 del 2007, dunque, prevede un sistema regionale unitario per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, degli enti subregionali e delle Aziende sanitarie, basato sul principio della programmazione degli acquisti.

Tra gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire emergono, in particolare, l'efficienza della spesa, il contenimento dei consumi energetici ed il rispetto dell'ambiente, mediante il ricorso ad acquisti che privilegino il basso impatto ambientale.

Infine, proprio nell'ottica della razionalizzazione della spesa e dello snellimento delle procedure di acquisto, si è confermato l'attuale sistema regionale di acquisto, già delineato dalla L.R. n.11/2004, ribadendo il ruolo centrale dell'Agenzia regionale Intercent-ER come centrale di committenza generale.

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 29**Norme regionali in materia di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Modifica della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale)**

La legge regionale n. 29 del 2007 ha il duplice scopo di armonizzare la normativa regionale con le leggi nazionali e gli indirizzi comunitari in materia di trasporto di persone, anche al fine di assicurare la piena sicurezza delle persone che utilizzano il servizio di autobus con conducente.

Il testo di legge, che consta di cinque articoli, modifica la legge regionale n. 30 del 1998, relativa alla *"disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale"*.

Al fine di garantire la sicurezza, si prevede che, l'esercizio delle attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente, spetta alle imprese in possesso di requisiti specifici, ed è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte della Provincia ove l'impresa ha la sede legale. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve essere dotata di personale professionista in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di viaggiatori.

Si prevede, inoltre, l'istituzione del Registro regionale delle imprese che esercitano trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente. Tale registro risulta suddiviso in sezioni provinciali, gestite dalle Province. La Regione, oltre a provvedere alla raccolta dei dati nel Registro regionale ed alla trasmissione periodica di tali dati al Registro nazionale, formula gli atti di indirizzo alle Province, vigila sull'esercizio delle attività, determina le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione (il cui contenuto viene definito dalla Giunta regionale), si impegna ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame, un Regolamento per l'esercizio delle attività di noleggio con conducente di autobus.